SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 107

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 25 al 31 marzo 2004)

INDICE

AYALA: sulla carenza dei fondi a disposizione del Ministero dell'interno (4-04817) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 5885

BEDIN: sulla costruzione di un elettrodotto in provincia di Padova (4-01890) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 5888

COSTA: sulle forniture di medicinali ad ASL ed ospedali (4-04111) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 5894

CREMA: sulla criminalità nel territorio del comune di Feltre (4-04899) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 5897

DE PAOLI: sull'ordinanza per la conduzione dei cani nel territorio dei comuni di Brolo e Piraino (4-03819) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 5899

DI SIENA: sulla criminalità nel territorio del comune di Melfi (4-04513) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 5900

sulla criminalità nel territorio del comune di Melfi (4-05128) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 5900

FABBRI: sulla distribuzione all'ingrosso dei medicinali (4-03430) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 5902

sull'informazione scientifica sui medicinali (4-03432) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 5905

FLORINO: sul decesso di una paziente all'ospedale Cardarelli di Napoli (4-01725) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) *Pag.* 5907

sugli «Hells Angels» (4-05265) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 5909

FORCIERI: sul servizio postale nel territorio della provincia di La Spezia (4-05857) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 5912

FORMISANO: sull'informazione scientifica sui medicinali (4-03732) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 5905

sull'installazione di tralicci per la telefonia mobile nel comune di Treviso (4-04694) (risp. GUIDI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 5914

GARRAFFA ed altri: sull'esposizione di striscioni offensivi durante la partita di calcio Palermo-Ascoli del 21 dicembre 2002 (4-03598) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 5917

GENTILE: sulla presenza in commercio di videogiochi violenti (4-05732) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 5918

GUBERT: sul personale dell'ANAS transitato alle dipendenze della provincia autonoma di Trento (4-03471) (risp. LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*) 5919

LAURO: sull'Ischia Calcio (4-05235) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*) 5924

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

MONTI, BOLDI: sull'assunzione degli oneri per la custodia cautelare di una cittadina tunisina nel comune di Sale (4-03981) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) *Pag.* 5925

PERUZZOTTI: sulla riabilitazione dei protestati (4-00118) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 5926

ROLLANDIN: sulle iniziative culturali per la divulgazione dell'opera di Innocenzo Manzetti (4-02762) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 5928

ULIVI: sugli acquisti operati dalle associazioni che svolgono attività socio-assistenziali senza fini di lucro (4-05008) (risp. MOLGORA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*) *Pag.* 5932

ZAPPACOSTA: sulla proposta di esonero dal canone RAI dei cittadini con reddito minimo (4-05161) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 5933

AYALA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nei giorni scorsi numerose testate giornalistiche si sono occupate della preoccupante carenza dei fondi a disposizione del Ministero dell'interno;

in un'intervista pubblicata nell'edizione del «Corriere della Sera» del 23 giugno 2003 il prefetto Alessandro Pansa, responsabile delle Polizie Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e delle Comunicazioni, ha, tra l'altro, dichiarato: «Purtroppo siamo effettivamente in una situazione vicina al collasso. Se continuerà così a luglio saremo costretti a fermare numerose macchine della Stradale.» Ed ancora: «il taglio dei bilanci ha ispirato una politica del risparmio che ora si scontra, però, con le emergenze da fronteggiare... se vogliamo parlare dei mezzi in dotazione alle Questure, posso confermare che non abbiamo la possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria, né di sostituire quelli più vecchi... si tratta di vetture che camminano 24 ore su 24. Senza pezzi di ricambio siamo costretti a fermarle, con tutte le conseguenze che questo comporta, soprattutto in periodi di grande esodo». Si chiede, allora, il prefetto Pansa: «Come si fa a costringere gli agenti e i funzionari da mandare in missione ad anticipare di tasca propria le spese per il viaggio e il soggiorno? Come si fa a rinunciare a quei mille uomini che dovevano essere assunti per potenziare gli organici?» ed aggiunge:» Quella dei concorsi è una nota dolente. La mancanza di denaro sta costringendo il Viminale a chiudere le scuole di formazione e a sospendere i corsi di aggiornamento. Per ora è dunque escluso che si possa pensare a nuove assunzioni. Così come è impensabile adottare quegli strumenti tecnologici per rendere più efficace la lotta al crimine. I problemi da affrontare quotidianamente sono altri: bisogna comprare le nuove divise, chiudere i contratti per l'acquisto delle nuove autovetture, dare al personale quelle indennità che gli spettano e che invece non possiamo pagare». Per quanto, poi, attiene al delicatissimo, se non drammatico, settore dell'immigrazione, precisa l'intervistato: «I fondi per i rimpatri coatti cominciano a scarseggiare, così come i finanziamenti destinati alle strutture». In ordine, in particolare, ai piani di attuazione degli accordi di cooperazione internazionale, apprendiamo, poi, che: «Qualche anno fa abbiamo dato alla Tunisia i mezzi necessari al pattugliamento delle frontiere, ottenendo in cambio un controllo efficace delle partenze. Adesso quei macchinari sono ormai da buttare e senza un contributo efficace dell'Italia e di tutta l'Unione Europea, c'è il rischio che da quella zona ricominci il flusso di clandestini. L'emergenza riguarda numerosi stati del nord Africa

e rischia di incidere negativamente anche sulla trattativa in corso con la Libia... senza i soldi è impossibile raggiungere risultati concreti»;

mai si è verificata una situazione paragonabile a quella sopra descritta, quantomeno nel corso degli ultimi decenni;

il problema della sicurezza dei cittadini è stato uno dei «cavalli di battaglia» della attuale maggioranza nel corso della campagna elettorale del 2001;

sotto molteplici profili la garanzia di quella sicurezza appare oggi ridotta al minimo storico,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state già adottate, o siano in corso di adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e/o del Ministro dell'economia e delle finanze, per porre rimedio al devastante quadro sopra descritto;

quali iniziative abbia adottato, o si appresti ad adottare il Ministro dell'interno per ovviare ai gravissimi inconvenienti sopra richiamati.

(4-04817)

(25 giugno 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che per effetto dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica assunti in attuazione del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (cosiddetto «decreto taglia-spese», convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246), lo scorso anno si sono registrate, soprattutto nel primo semestre, rilevanti difficoltà in settori vitali per la Polizia di Stato, quali quello della tecnologia di servizio e della gestione del parco autoveicoli

Il provvedimento d'emergenza, interrompendo e differendo il completamento delle procedure contrattuali avviate, aveva infatti determinato il «trascinamento» di oneri già assunti, con una diminuzione di risorse per complessivi 122 milioni di euro a carico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno.

A ciò si è aggiunta la consistente decurtazione sui capitoli di spesa del Centro di responsabilità «sicurezza pubblica» operata dall'articolo 23 della legge finanziaria 2003.

Queste misure si sono ripercosse negativamente sulle spese per i «consumi intermedi», quali l'acquisto di beni e servizi, le quali presentano margini di flessibilità non consentiti ad altre «voci» contabili, quali le spese per emolumenti del personale e quelle che presentano carattere obbligatorio.

Particolari criticità si sono registrate per quanto concerne la manutenzione degli automezzi della Polizia di Stato, per la consistente riduzione delle somme a disposizione dei Direttori degli Autocentri; si è comunque fronteggiato l'impatto negativo sui livelli operativi da un lato attraverso manovre compensative di bilancio e, dall'altro, attraverso misure di contenimento e razionalizzazione della spesa.

La manovra di bilancio per l'esercizio 2004 ha, invece, previsto un incremento complessivo di 723,703 milioni di euro degli stanziamenti relativi al menzionato Centro di responsabilità, portandone le dotazioni complessive a 7.208,636 milioni di euro (6,6% in più rispetto al dato corrispondente del precedente esercizio finanziario).

Va segnalata, inoltre, la istituzione di un fondo di 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, da destinare alla estinzione dei debiti accumulati negli ultimi anni dal Ministero dell'interno, soprattutto per le locazioni di immobili adibiti a presidi delle Forze dell'Ordine, e, tra le spese in conto capitale, di un fondo di 125 milioni di euro per investimenti finalizzati ad esigenze infrastrutturali nel quadro della lotta alla criminalità ed al terrorismo.

Per sostenere l'impegno contro il terrorismo è stato istituito, con la stessa legge finanziaria 2004, un ulteriore fondo di 100 milioni di euro per le necessità correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione dell'Interno.

Rispetto alle previsioni del bilancio 2003, sono stati significativamente incrementati gli stanziamenti per le «voci» di spesa che avevano dato luogo alle maggiori difficoltà.

Gli incrementi, in particolare, hanno riguardato gli stanziamenti per fitto di caserme e uffici della Polizia di Stato (+ 20,8 milioni di euro, pari ad un aumento del 19,77%) e dell'Arma dei Carabinieri (+ 16,5 milioni di euro, pari ad un aumento del 9,22%), quelli per l'accasermamento delle Forze di Polizia (+ 11,9 milioni di euro, pari ad un aumento del 28,25%) e per la manutenzione dei locali demaniali della Polizia di Stato (+ 12 milioni di euro, pari ad un aumento del 52,16%).

Quanto alla manutenzione degli automezzi della Polizia di Stato, la legge di bilancio 2004 ha aumentato la previsione di spesa di 16,2 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali dell'anno precedente (+ 33,3%), mantenendo altresì la dotazione di 110,248 milioni di euro sul «fondo per i consumi intermedi», istituito lo scorso anno, per fronteggiare eventuali nuove o maggiori spese di tal natura del Ministero dell'interno.

Inoltre, per alleggerire gli oneri sul relativo capitolo di bilancio, è stato stipulato un contratto con la Fiat Auto s.r.l. che prevede un «pacchetto» di ricondizionamento, manutenzione e riparazione di 2.500 autovetture «Marea» destinate al controllo del territorio, per un periodo di 30 mesi e/o 60.000 chilometri.

La manovra finanziaria varata ha anche previsto risorse per miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività del personale delle Forze Armate e di Polizia (con esclusione dei dirigenti), nella misura di 360 milioni di euro per il 2004 e di 690 milioni per il 2005; in relazione alle esigenze dei servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è stato incrementato di 200 milioni di euro lo stanziamento relativo al trattamento accessorio dello stesso personale (pure con esclusione dei dirigenti).

In merito, infine, alle spese per indennità di missione, la legge di bilancio 2004 ha aumentato di 10,2 milioni di euro (+12,43%) lo stanzia-

mento previsto; in proposito, risulta che il pagamento delle indennità di missione, se automatizzate dai reparti periferici, viene di regola effettuato entro il mese successivo a quello di espletamento, salve le missioni all'estero per le quali è necessaria la ratifica ministeriale, mentre al personale interessato viene corrisposto un acconto pari all'85% dell'importo previsto; anche il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto di regola entro il mese successivo, mentre altri pagamenti non superano, di norma, un lasso di tempo di tre mesi.

Quanto all'organizzazione di voli charter per il rimpatrio degli stranieri extracomunitari destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, si precisa che i fondi occorrenti non sono venuti meno nel corso dell'intero 2003, nel quale sono stati effettuati più di 20 voli per il rimpatrio di oltre 1700 stranieri (12 voli nel secondo semestre).

In merito alla cooperazione internazionale con i Paesi mediterranei di origine e transito degli immigrati clandestini, allo stato possono definirsi ottimi i rapporti di collaborazione sia con la Tunisia, con la quale si sono avuti nell'ultimo periodo un intenso scambio di visite ed una serie di riunioni operative, che con la Libia, anche alla luce del recente accordo stipulato con questo Paese per il contrasto della criminalità organizzata.

Peraltro, al momento, la cooperazione con la Libia è obiettivamente resa più difficile dalla permanenza, nei suoi confronti, dell'*embargo* dell'Unione Europea, che impedisce la fornitura di dotazioni tecnologiche essenziali (motovedette, elicotteri, ecc.).

Il Governo italiano, come noto, oltre ad una forte iniziativa per incrementare la cooperazione bilaterale con gli Stati coinvolti dai flussi migratori (sono in corso negoziati per accordi di riammissione con 14 Paesi), è tra quelli più impegnati ad estendere tali forme di collaborazione all'intera Unione Europea, anche attraverso la stipula di accordi comunitari.

La Presidenza italiana dell'Unione Europea ha lavorato ad un programma di assistenza finanziaria e tecnica con i Paesi di origine e transito degli immigrati, da adottare in co-decisione col Parlamento Europeo, che metterebbe a disposizione 250 milioni di euro per il finanziamento di progetti mirati.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(23 marzo 2004)

BEDIN. – *Ai Ministri della salute, delle attività produttive, dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che :

nel 1994 l'ENEL ha chiesto di costruire un elettrodotto da 132 kv in provincia di Padova, che da Due Carrare arrivasse a Casale di Scodosia, attraversando il territorio dei Comuni di Pernumia, Monselice, Baone, Este, Ospedaletto Euganeo, Saletto ed un ampio tratto del Parco Regionale dei Colli Euganei;

tutti gli Enti interessati davano, in prima istanza, il loro assenso a tale installazione;

il 15 dicembre 1998 l'ENEL ha stipulato con l'Ente Regionale del Parco Colli Euganei una convenzione che autorizzava l'attraversamento dell'area protetta in linea aerea;

per ovviare all'opposizione dei proprietari e delle popolazioni interessate dal passaggio delle nuove linee e dagli effetti nocivi potenzialmente prodotti dai campi elettromagnetici, l'ENEL otteneva delibere e decreti che le permettevano di procedere con il principio della «pubblica utilità»; tra questi il decreto del Presidente della Regione Veneto – Ufficio del Genio Civile di Padova nº 99 dell'11 Maggio 1999 per l'elettrodotto in oggetto;

constatato che:

l'articolo 19 delle norme d'attuazione del Piano ambientale che per gli elettrodotti stabilisce essere «incompatibili con le finalità del Parco le seguenti attività:... e) altri impianti o infrastrutture ad alto rischio ambientale, quali gli elettrodotti, le discariche e le attività di rottamazione», e specifica che tali attività ed impianti «sono ammessi all'interno del Parco nei limiti e alle condizioni specificate nelle norme seguenti, esclusivamente per ragioni di pubblica utilità non altrimenti soddisfacibili»; le «norme seguenti» sono ribadite nel successivo articolo 30 che al punto 4 dispone:««Nel territorio del Parco non sono ammessi attraversamenti con elettrodotti... salvo che per le utenze locali e con reti interrate lungostrada»

l'1 gennaio 2000 è entrata in vigore la legge regionale n. 27/1993 che all'articolo 5 stabilisce: «All'interno di aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato l'elettrodotto corra in cavo sotterraneo. e si evitino danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali»;

a seguito delle numerose mobilitazioni seguite alla posa in opera dei primi tralicci da parte dell'ENEL, ai primi di gennaio 2000, i sindaci di Este, Monselice, Baone, Ospedaletto Euganeo e Pernumia firmavano un'ordinanza di «blocco immediato dei lavori»; e che tuttavia l'1 marzo 2000 il TAR Veneto accoglieva l'istanza di sospensiva richiesta dall'ENEL contro le ordinanze dei sindaci;

l'11 aprile 2000 la Giunta regionale con delibera n. 1526, in virtù della legge regionale 27/1993, disponeva la sospensione delle autorizzazioni alla costruzione di nuove linee, rilasciate nell'arco temporale 1998/2000, determinava nuove distanze tra le linee aeree e i luoghi di abituale prolungata presenza delle persone e richiedeva al Genio Civile di Padova una nuova ricognizione su tutta la linea;

il 20 giugno 2000 l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, ha richiesto all'ENEL di rinegoziare il Protocollo d'intesa del 15 dicembre 1998;

nei primi giorni del gennaio 2001, i Sindaci di Este, Monselice, Baone hanno impugnato presso il TAR del Veneto la delibera n. 3047 del 27 ottobre 2000 emessa dalla Regione Veneto, che sulla base di un

nuovo studio ARPAV riduceva le distanze della linea elettrica dai luoghi di abituale prolungata presenza delle persone; i sindaci hanno allegato successivamente un parere dell'ISPESL in cui si evidenziavano imprecisioni nello studio ARPAV e la pericolosa vicinanza delle abitazioni dalla linea elettrica in questione (l'udienza è stata più volte aggiornata ed è ora è fissata per il 23 aprile 2002);

ignorando tale ricorso, nel giugno 2001 il Genio Civile di Padova, ha trasmesso a tutti i Comuni interessati la nuova proposta dell'ENEL, che sostanzialmente lasciava immutata la linea del tracciato e disponeva tratti in «doppia terna sdoppiata ottimizzata», prevedendo nel contempo un generale innalzamento dei tralicci di sostegno, alcuni superiori ai 60 metri;

nel luglio 2001 sono state presentate contro tale ipotesi, argomentate Osservazioni dai Comuni interessati, da un centinaio di cittadini e da diverse associazioni ambientaliste;

il 24 settembre 2001 il Genio Civile di Padova ha convocato la Commissione consultiva in materia di lavori pubblici ed ha rigettato in blocco tutte le Osservazioni, disponendo l'interramento in alcuni brevi tratti;

il 12 febbraio 2002 il Comune di Baone ha presentata un nuovo ricorso per l'annullamento del decreto 14 dicembre 2001 n. 316 del Genio Civile di Padova, che anche con il successivo decreto n. 317 stabiliva l'interramento della linea (senza schermatura) nelle sole aree della Zona Industriale di Ca'Oddo (in comune di Monselice) e nel quartiere di Meggiaro (in comune di Este); con motivi aggiunti alla causa di merito n.320/2001 (contro Regione Veneto, ARPAV, Genio Civile di Padova, ENEL Distribuzione S.p.A.) fissata per il 23 aprile 2002;

il 18 marzo 2002, 36 proprietari direttamente interessati dal passaggio dell'elettrodotto, affiancati dal Comitato popolare «Lasciateci respirare», che in questa occasione raccoglieva l'adesione di oltre 350 cittadini della zona, presentavano un autonomo ricorso al TAR del Veneto contro i vitati Decreti del Genio Civile 6 dicembre 2001 n. 311 e 14 dicembre 2001 nn. 316 e 317;

il 21 marzo 2002 il Sindaco di Este, su richiesta dell'ENEL, ha notificato ai proprietari interessati l'avvio delle procedure di esproprio dei terreni per «pubblica utilità»;

osservato che:

pur essendo stata autorizzata la costruzione dell'elettrodotto, essa non è stata ancora realizzata;

sono pendenti vari procedimenti giudiziari;

c'è legittima preoccupazione tra i proprietari e la popolazione interessata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire direttamente nei confronti di ENEL Distribuzione S.p.A., affinché ritiri le richieste di esproprio e sospenda i lavori di costruzione dell'elettrodotto in oggetto;

come intendano far rispettare gli obiettivi di precauzione della legge nazionale 22 febbraio 2001 n. 36 (legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni ai Campi Elettromagnetici);

quali iniziative ritengano di assumere per l'interramento e la schermatura dell'elettrodotto da 132 Kv, in tutto il percorso ipotizzato, sia in considerazione dell'esistenza di estesi insediamenti abitativi e produttivi sia dell'area Parco.

(4-01890)

(2 aprile 2002)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, entro i limiti di competenza istituzionale e sulla base dei dati pervenuti dalle autorità sanitarie della Regione Veneto, per il tramite dell'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia.

A tal fine, il Presidente della Regione Veneto ha inviato una dettagliata relazione, in cui indica che, con decreti del Dirigente del Genio Civile di Padova nn. 57 e 58 del 9 marzo 1999 e n. 99 dell'11 maggio 1999, è stata autorizzata la costruzione e l'esercizio di tre tratti d'elettrodotto a 132 KV partenti dal Comune di Due Carrare fino ad Ospedaletto Euganeo per poi proseguire verso Casale di Scodosia, in Provincia di Padova. Tali decreti – si legge – sono pienamente rispondenti alla normativa vigente al momento della loro adozione.

Contro i suddetti decreti d'autorizzazione, i comuni di Monselice, Baone ed Este hanno presentato congiuntamente al TAR del Veneto un primo ricorso per il loro annullamento.

Con successivi decreti del Dirigente del Genio Civile di Padova, n. 311 del 6 dicembre 2001 e nn. 316 e 317 del 14 dicembre 2001, sono stati autorizzati accomodamenti o leggere modifiche, nonché l'interramento in zone molto sensibili ai tracciati già autorizzati.

Il Genio Civile di Padova, con i citati decreti nn. 311, 316 e 317/2001, ha ricondotto le linee, già autorizzate nel 1999, al rispetto dei nuovi deliberati regionali nn. 1526 e 3407/2000.

Per effetto di tali accomodamenti e dei conseguenti nuovi decreti, le richieste dei comuni di Monselice ed Este sono state interamente «soddisfatte», mentre nel Comune di Baone la situazione è rimasta pressoché immutata.

Il ricorso è stato pertanto reiterato con motivi aggiunti dal solo Comune di Baone, per l'annullamento del citato decreto 14 dicembre 2001, n. 316.

In proposito, il Presidente della Regione Veneto ha inteso rilevare che il tracciato che attraversa il comune di Baone era già stato modificato, prima dell'emissione del decreto n. 99/1999, in quanto l'originario percorso attraversava i laghetti localizzati in prossimità della località denominata «Casette» o «Madonna delle Ave», ed era stato la principale causa delle opposizioni presentate.

La variazione del percorso fu richiesta dallo stesso comune di Baone e dall'ente Parco dei Colli Euganei perché, oltre all'impatto ambientale, i conduttori posti sul laghetto avrebbero potuto ostacolare o precludere il carico d'acqua da parte di aeromobili impegnati allo spegnimento di possibili incendi.

Il nuovo tracciato, più a valle, individuato anche per evitare facili contrasti prospettici, ripercorre una linea esistente di media tensione che sarà, successivamente, demolita ed interrata; tutto questo nello spirito degli accordi e della convenzione a suo tempo stipulati tra ENEL ed Ente Parco Colli Euganei che prevedono, tra l'altro, il costante interramento e la successiva demolizione delle linee di media e di bassa tensione esistenti all'interno dell'Area Parco.

La nuova linea passa, principalmente, in aperta campagna, lontano da abitazioni, salvo avvicinarsi ad alcune di esse, rimanendo lo stesso sempre abbondantemente oltre i limiti imposti dalla Regione Veneto con le deliberazioni nn. 1526 e 3407/2000 ed adotta, inoltre, una diversa tecnologia (terna sdoppiata ed ottimizzata), che tende a ridurre gli effetti di campo elettromagnetico.

Il tracciato della nuova linea, oltre a ridurre razionalmente il suo percorso, consentirà la demolizione, sempre nell'ambito dell'area Parco Colli Euganei, di un'esistente linea ad alta tensione (50 KV), lunga quasi il triplo della costruenda, esistente più verso monte e che oggi provoca un notevole impatto ambientale.

Per quanto sin qui detto, occorre far rilevare che la distanza degli elettrodotti dagli edifici d'abituale dimora è stata stabilita con deliberazione di Giunta Regionale dell'11 aprile 2000, n. 1526, modificata dalla successiva deliberazione del 27 ottobre 2000, n. 3407, e che la linea in argomento rispetta pienamente le distanze imposte tenendo conto delle variazioni tecniche apportate (terna sdoppiata ed ottimizzata), dell'altezza dei cavi dal suolo e di accomodamenti dei tracciati che allontanano ulteriormente la linea dalle abitazioni.

La legge regionale n. 27/1993, oggi in vigore, all'art.5 ha stabilito, ma solo per le linee elettriche di competenza statale, vale a dire di tensione superiore a 150 kW, che «all'interno di aree soggette a vincoli imposti da leggi statali e regionali, il parere favorevole della Regione è rilasciato a condizione che nel territorio vincolato gli elettrodotti corrano in cavo sotterraneo e si evitino danni irreparabili ai valori paesaggistici ed ambientali».

Le autorizzazioni di cui ai decreti nn. 311, 316 e 317 del 2001 sono state rilasciate previo parere favorevole della Commissione Consultiva in materia di Lavori Pubblici del Genio Civile di Padova, ai sensi della legge regionale n. 24/1991, Commissione cui partecipa anche il Rappresentante dell'Ente Parco Colli Euganei.

Nella relazione viene precisato che gli obiettivi di precauzione, stabiliti da leggi statali e regionali, sull'esposizione ai campi elettromagnetici sono ampiamente rispettati perché le linee sono pienamente rispondenti alle ultime indicazioni e prescrizioni stabilite con i parametri di distanza

definiti sulla base della determinazione effettuata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Organo tecnico-scientifico istituito con legge regionale, di supporto all'Amministrazione regionale.

Le linee, così come progettate ed autorizzate, sono pienamente legittime e rispettano tutte le indicazioni e prescrizioni di legge in materia.

Anche se per gli elettrodotti interrati non sono previste specifiche cautele esecutive, la distanza delle linee di cui sopra dalle abitazioni, così come autorizzate, oltre all'adozione di elementari accorgimenti tecnici, consente il rispetto dei limiti di legge ritenuti nocivi, a protezione degli effetti conseguenti l'induzione magnetica.

Per quanto riguarda l'eventuale sospensione dell'emanazione dei decreti d'esproprio da parte dei Comuni interessati e la richiesta disdetta del protocollo d'intesa tra ENEL ed Ente Parco Colli Euganei, si precisa che questa non può configurarsi come procedura di competenza della Regione, per il rispetto dell'autonomia degli Enti interessati.

Inoltre, il Presidente della Regione Veneto ha sottolineato che l'ipotesi dell'individuazione di percorsi alternativi è stata accuratamente valutata e non risulta, allo stato, attuabile.

Ciò premesso, la legge 22 febbraio 2001, n.36, «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici», ha delineato una articolata e dettagliata disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico, distinguendo, tra l'altro, le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle Regioni, Province e Comuni.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, della legge n. 36/2001 ha definito le competenze attribuite alle Regioni, che riguardano, fra le altre, appunto la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto e delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione dei relativi impianti.

Il comma 2 dell'art. 8, dispone, inoltre, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, le Regioni si debbono attenere ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Con il comma 4, infine, viene precisato che le Regioni stesse, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle Province ed ai Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.

È stato emanato, inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 2003, n. 200), previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, della legge n. 36/2001, recante «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti».

Tale decreto, su cui il Consiglio Superiore di sanità aveva espresso parere favorevole riguardo agli aspetti di specifica tutela sanitaria nel corso della seduta dell'Assemblea Generale del 24 giugno 200, richiama nelle premesse la dichiarazione del «Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici».

Detto Comitato, nel proprio documento ufficiale pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente – ANPA – nel settembre 2002, recita che «tutte le analisi delle informazioni scientifiche attualmente disponibili hanno indicato che, pur essendovi delle lacune nelle conoscenze che richiedono di proseguire l'attività di ricerca per migliorare ulteriormente la valutazione dei rischi sanitari, non c'è conferma che l'esposizione ai campi elettromagnetici al di sotto dei limiti indicati dalle linee guida della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) del 1998 abbia generato conseguenze sanitarie negative».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, oltre a fissare limiti di esposizione e valori di attenzione relativi ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz), i quali sono sensibilmente inferiori a quelli raccomandati nelle linee guida emanate nel 1998 dall'ICNIRP, stabilisce anche, all'articolo 4, gli obiettivi di qualità per il campo magnetico generato dall'elettrodotto, ai fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(19 marzo 2004)

COSTA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso:

che la recente indagine denominata «Giove», condotta dalla Guardia di Finanza, avrebbe posto in luce un sistema di corruzione finalizzato a indirizzare le prescrizioni dei medici verso determinati farmaci;

che tale sistema sembra nascere dal forte incremento delle forniture di medicinali agli ospedali a prezzi di favore, senza che tali forniture siano sottoposte ai controlli qualitativi e quantitativi;

che proprio per porre un freno a tale pratica i collegi sindacali delle ASL sono stati invitati a promuovere un monitoraggio degli acquisti dei farmaci,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia possibile quantificare e monitorare gli acquisti di medicinali da parte delle ASL, specificando le caratteristiche dei farmaci acquistati e la loro destinazione, nonché evidenziando i costi indiretti connessi con tali acquisti, anche al fine di valutare l'effettivo risparmio prodotto dalla distribuzione di medicinali direttamente ai cittadini;

se i Ministri interrogati condividano la necessità di porre sotto controllo, e con quali iniziative concrete, le forniture di medicinali agli ospedali a prezzi di favore, con specifico riferimento a quelle destinate alla distribuzione diretta agli assistiti non ricoverati, che rischiano di essere quantomeno fonte di sprechi.

(4-04111)

(13 marzo 2003)

Risposta. – L'acquisto di medicinali da parte delle strutture pubbliche sanitarie avviene sulla base di procedure di evidenza pubblica nelle quali le aziende farmaceutiche sono tenute, ai sensi delle leggi n. 549 del 1995 e n. 386 del 1974, a praticare lo sconto percentuale di almeno il 50 per cento sul prezzo di vendita al pubblico, IVA esclusa.

Con particolare riguardo alla dispensazione dei farmaci soggetti alla cosiddetta «duplice via» di distribuzione, cui fa riferimento l'atto parlamentare in esame, si rammenta che nell'ottica del contenimento della spesa farmaceutica nazionale e regionale il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria», convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, all'articolo 8 (successivamente modificato dal comma 65 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) ha introdotto un'eccezione al principio di esclusività nella vendita dei medicinali stabilito per le farmacie dall'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), consentendo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano anche con provvedimenti amministrativi di:

a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale;

b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

In pratica, oltre alla erogazione diretta di farmaci da parte delle Aziende sanitarie (articolo 8, lettere *b)* e *c):* cosiddetta «duplice via» di distribuzione), si dà avvio ad un ulteriore sistema di distribuzione dei farmaci (cosiddetta distribuzione «mista»: lettera *a)*) che segue le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale.

Tali forme di distribuzione riguardanti medicinali inseriti nello speciale elenco di cui all'Allegato 2 del decreto ministeriale 22 febbraio 2000, ossia quei medicinali che per la particolare complessità clinica e gestionale della patologia richiedono un periodico ricorso alla struttura sanitaria.

In virtù della legge n. 405 del 2001 sopra citata, spetta alle singole Regioni deliberare con proprio decreto la programmazione sanitaria regionale relativa alle forme di assistenza sanitaria sopra indicate.

Come rilevato dal recente studio condotto dalla Commissione per la Spesa Farmaceutica in ordine alla spesa farmaceutica convenzionata del Servizio sanitario nazionale relativa all'anno 2002, il ricorso alla distribuzione diretta ha consentito ad alcune Regioni di mantenere la spesa farmaceutica convenzionata netta *pro capite* nel 2002 al di sotto della media nazionale, senza applicare forme di compartecipazione alla spesa, ma comprimendo il costo di approvvigionamento dei farmaci e trasferendo una parte dei costi su altre poste di spesa (per esempio beni e servizi, personale).

Inoltre, alcune Regioni hanno potenziato la distribuzione diretta dei medicinali di cui al decreto ministeriale sopra citato mediante l'ampliamento dell'elenco dei medicinali ivi contenuto.

Il valore dei farmaci distribuiti direttamente dalle Aziende sanitarie (circa 200 milioni di euro) è stato valutato attraverso la differenza tra i valori più elevati (assenza o scarso utilizzo della distribuzione diretta) e quelli inferiori (distribuzione diretta più praticata).

Tuttavia, nelle Regioni che hanno adottato la distribuzione diretta dei farmaci la spesa farmaceutica è sottostimata in quanto la spesa per tali farmaci non viene più inclusa nella spesa farmaceutica territoriale.

Resta fermo, in ogni caso, che il risparmio reale deriva dall'applicazione dello sconto del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

In riferimento alla possibilità di quantificare e monitorare gli acquisti dei medicinali da parte delle ASL, specificando le caratteristiche dei farmaci acquistati e la loro destinazione, si rappresenta che il Ministero della salute non è in grado di poter ad essa ottemperare in quanto non rientra nella disponibilità ministeriale la conoscenza dei dati diretti, sia qualitativi che quantitativi, idonei per poter dedurre le indicazioni richieste.

Si rappresenta, infine, che la verifica o il controllo dell'approvvigionamento di medicinali da parte delle singole strutture sanitarie pubbliche non rientra fra le competenze del Ministero della salute.

Più in generale, circa le attività poste in essere dal Ministero della salute per fronteggiare la situazione segnalata nell'atto ispettivo in esame, si rende noto che, presso la competente Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero, sono in corso di attuazione le misure amministrative per consentire un'idonea applicazione del decreto firmato dal Ministro della salute il 21 febbraio 2003, che ha istituito, nell'ambito del Ministero della salute, in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, una banca dati centrale finalizzata a monitorare i medicinali all'interno del sistema distributivo.

Si rende così possibile la tracciabilità delle singole confezioni e la gestione centralizzata delle informazioni, al fine di ridurre frodi e furti di farmaci ai danni del Servizio sanitario nazionale e di tutti i cittadini.

Presso la citata Direzione generale è operante, altresì, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali («OSMED»), previsto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), preposto a:

sviluppare i meccanismi di raccolta, analisi ed interpretazione dei dati concernenti l'uso dei farmaci in Italia, rendendoli disponibili agli organismi istituzionalmente preposti a pianificare la politica sanitaria, alle ASL, agli operatori sanitari, alle associazioni dei consumatori ed ai singoli cittadini;

monitorare i cambiamenti nell'uso dei farmaci, dovuti all'impatto di azioni di formazione del personale del Servizio sanitario nazionale, di educazione dei cittadini, di interventi regolatori operati dal Ministero della salute;

identificare possibili problemi di sanità pubblica ed i benefici correlati all'uso di particolari gruppi di farmaci o di categorie terapeutiche;

favorire la diffusione dell'informazione sull'uso dei farmaci;

confrontare il consumo di farmaci in Italia con quello in altri Paesi;

contribuire alle iniziative rivolte a promuovere un impiego migliore dei farmaci.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(19 marzo 2004)

CREMA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

alla luce dei più recenti avvenimenti criminosi che hanno interessato il territorio feltrino, solo per citare un esempio, il numero delle rapine avvenute nella Comunità Montana Feltrina è aumentato del 300 per cento, da un numero di due per il 2001 a dodici nell'anno 2002;

è stata prospettata l'apertura di un Commissariato di Polizia a Feltre (Belluno), sostenuta dalle organizzazioni dei lavoratori della Polizia di Stato;

la questione è già stata sottoposta all'attenzione del Sindaco di Feltre e del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica;

per quanto concerne il comune di Feltre, la struttura è già individuata e facilmente attivabile, poiché all'epoca della sua costruzione era stata già prospettata la possibilità dell'istituzione di un Commissariato di Polizia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere celermente a istituire un Commissariato di Polizia a Feltre.

(4-04899)

(8 luglio 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che la situazione delle Comunità montane Feltrina e Valbelluna è stata in più occasioni esaminata dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Belluno che, in una seduta del febbraio 2003, ha valutato anche la proposta di istituire un nuovo Commissariato di Pubblica sicurezza nel comune di Feltre, ritenendola inopportuna, tenuto conto, in primo luogo, che quel Comune è già sede di un Comando Compagnia dei Carabinieri e di una Stazione dell'Arma.

Dal Comando Compagnia, che ha competenza sul territorio dei 19 Comuni delle due Comunità montane, dipendono un Nucleo operativo e radiomobile ed 8 Stazioni, con un organico complessivo di 91 militari, superiore di 3 unità rispetto alle previsioni organiche.

Il parere contrario all'istituzione del presidio è stato ribadito dal Prefetto di Belluno, il quale ritiene che, in prospettiva, un potenziamento dell'azione di controllo del territorio possa essere più proficuamente conseguito attraverso l'incremento degli organici degli attuali presidi dell'Arma dei Carabinieri.

Alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicate all'argomento hanno preso parte anche i Sindaci del comprensorio, tutti sentiti, che hanno fornito indicazioni preziose per una programmazione più efficace dei servizi di controllo del territorio, in collaborazione con le Polizie Municipali.

In particolare, da tempo vengono svolti, periodicamente, i cosiddetti «piani modulari», con l'impiego di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato.

A tali servizi si aggiungono quelli svolti dai Reparti anticrimine della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, su richiesta del Prefetto.

Il Prefetto di Belluno ha inoltre riferito che la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella zona non presenta profili di particolare criticità, né tassi di incremento della delittuosità che giustifichino l'istituzione del presidio, tenuto conto anche dei positivi risultati raggiunti nell'ultimo periodo.

L'incremento del numero dei reati denunciati nel territorio delle due Comunità montane nel 2003 ha riguardato soprattutto i furti, spesso commessi in abitazioni o su autovetture, che sono stati 887 nella Feltrina (erano stati 565 nel 2002) e 239 nella Valbelluna (erano stati 174); sono invece diminuite le rapine che, rispettivamente, sono state 5 (erano state 8) e 3 (erano state 4).

Sono stati, comunque, arrestati i componenti di una organizzazione di extracomunitari autori di numerosi furti in abitazioni, eseguiti con stessa tecnica criminale.

I primi dati del 2004, relativi al numero dei reati riscontrati, benché ancora parziali, denotano un andamento in linea con le medie annuali della provincia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(23 marzo 2004)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

sul quotidiano «La Repubblica» del 6 febbraio 2003, a pagina 29 un trafiletto riporta la notizia dell'ordinanza emessa dai sindaci di Prolo e Piraino con la quale si vieta ai cittadini dei citati comuni di portare fuori casa i loro cani, a meno che non debbano essere visitati dal veterinario, pena la multa fino a 3.000 euro;

durante una pacifica manifestazione di cittadini contro tale ordinanza comunale decine di persone sono state multate;

a seguito di tale ordinanza la sezione dell'ENPA di Messina ha deciso di denunciare i primi cittadini di Prolo e Piraino, ipotizzando l'accusa di maltrattamento di animali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per stabilire se da parte dei due sindaci non si sia verificato un abuso di potere e promuovere tutte le azioni atte ad annullare una ordinanza comunale palesemente ingiusta.

(4-03819)

(6 febbraio 2003)

RISPOSTA. – Com'è noto il provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di Brolo (Messina) in data 6 dicembre 2002, ad integrazione di precedenti ordinanze, era volto a regolamentare la conduzione sul territorio comunale dei cani, cuccioli o adulti, solamente delle razze accertate come pericolose quali Pitt Bull, Rottweiler, Doberman, Tibetan, Mastiff, Bull Masteff, American Stafford, Mastino Napoletano, Pinscher, Schnauzer gigante, Dogue, Shar Pei, eccetera, anche se dotati di museruola e condotti al guinzaglio. In tale ottica, il provvedimento prevede obblighi e sanzioni.

L'ordinanza sindacale scaturiva anche da un episodio di aggressione subito a Gioiosa Marea da un pensionato, il quale era stato assalito ed azzannato agli arti superiori da un cane di razza «Pitt Bull», nonché dalle preoccupazioni manifestate dalla cittadinanza, e in particolare dai genitori degli alunni della scuola elementare e materna.

Sulla base di tali disposizioni, il successivo 26 gennaio 2003, l'Arma dei Carabinieri di Brolo, con informativa di reato, deferiva in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti sei persone per «inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità».

Il Sindaco del Comune di Piraino (Messina), con due ordinanze rispettivamente del 3 gennaio 2003 e del successivo 18 febbraio, emetteva gli stessi provvedimenti di cui all'ordinanza del Sindaco di Brolo.

I due sindaci di Brolo e Piraino, nell'adottare le predette ordinanze, hanno agito nell'ambito delle proprie responsabilità di amministratori comunali. Contro tali atti rimane ovviamente salva la possibilità, da parte di chiunque ne abbia interesse, di proporre ricorso alle competenti autorità giurisdizionale e, ad oggi, nessun ricorso risulta essere stato presentato.

Del resto non può essere sottaciuto che i reiterati e sempre più frequenti casi di aggressione da parte di cani di grossa taglia nei confronti di persone indifese hanno posto all'attenzione delle Autorità competenti nazionali e locali la necessità di introdurre disposizioni urgenti volte a tutelare la salute e la incolumità pubblica.

Da questo punto di vista, lo stesso ministro Sirchia ha emanato il 9 settembre dello scorso anno un'apposita ordinanza, volta a disciplinare la detenzione di cani di razza potenzialmente pericolosa.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(23 marzo 2004)

DI SIENA. – *Al Ministro dell'interno*. – Tenuto conto:

che la serie di fatti luttuosi e i segnali di aumentata presenza criminale nella zona di Melfi richiedono un impegno sempre maggiore da parte delle forze dell'ordine;

che la stessa promozione in serie C2 della squadra di calcio del Melfi potrebbe comportare per il prossimo campionato una più delicata gestione dei problemi dell'ordine pubblico;

che l'impegno pur capillare sul territorio delle stazioni dei Carabinieri non riesce tuttavia a supplire all'insufficiente numero di agenti di Polizia di Stato operanti nella zona di Melfi;

che una richiesta di aumento degli organici della Polizia di Stato risulta sia già stata avanzata al Capo della Polizia dalle competenti autorità locali,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover corrispondere alla pressante richiesta di adeguamento dell'organico del posto di Polizia di Stato di Melfi, così da metterlo in grado di meglio assicurare il contrasto dei fenomeni criminali e la sicurezza dei cittadini.

(4-04513)

(8 maggio 2003)

DI SIENA. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

nell'area nord della Basilicata si sono susseguiti, in un periodo di tempo breve, efferati delitti;

l'ultimo ha colpito tragicamente la famiglia del sindaco di Rapolla, che aveva nei mesi scorsi segnalato tempestivamente alle autorità competenti minacce reiterate e continue;

con una precedente interrogazione, n. 4-04513 dell'8 maggio 2003, l'interrogante aveva sollecitato il rafforzamento dell'organico del Commissariato di polizia di Melfi,

si chiede di sapere:

se l'attenzione da parte degli organi preposti debba ritenersi adeguata alla gravità della situazione;

se non sia opportuno dare un adeguato impulso all'azione coordinata di contrasto alla criminalità, tenuto conto che il responsabile dell'ultimo delitto sembra fosse in libertà vigilata, libero di esercitare minacce e pressioni, e comunque in possesso di un'arma da fuoco.

(4-05128)

(31 luglio 2003)

RISPOSTA. (*) – Rispondendo alle interrogazioni parlamentari presentate si comunica che a Melfi e nell'area del Vulture-Melfese, a seguito dei gravi episodi delittuosi ai quali si fa riferimento, si è temuta, effettivamente, una recrudescenza delle attività criminali in una zona considerata «a rischio» per la sua contiguità territoriale con regioni dove opera, da tempo, la criminalità organizzata.

Per l'omicidio dell'avvocato Francesco Lanera del Foro di Melfi, perpetrato il 10 aprile 2003, le indagini immediatamente avviate, sotto la direzione della Procura della Repubblica, non hanno finora consentito di individuare movente, autori ed eventuali mandanti dell'atto delittuoso.

Per quanto riguarda l'assassinio del fratello del sindaco di Rapolla, avvenuto il 28 luglio successivo, l'autore, un pluripregiudicato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in quel comune, è stato immediatamente assicurato alla giustizia subito dopo il delitto.

Sulla base di quanto accertato in sede di indagine, la motivazione del gesto delittuoso sarebbe riconducibile ad un aspro conflitto tra la famiglia dell'omicida e la famiglia della vittima, composta da persone anch'esse con pesanti trascorsi giudiziari.

In relazione allo stesso episodio criminoso, il 9 agosto sono state tratte in arresto anche la madre ed il fratello dell'assassino, con l'accusa di concorso in omicidio volontario, per avere istigato il congiunto a compiere il fatto.

Già il 5 maggio si era tenuta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Potenza nel corso della quale è stato approfondito lo stato della sicurezza nell'area del Vulture-Melfese e delineate le appropriate linee d'intervento; in particolare sono state intensifi-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

cate le attività di prevenzione e di controllo del territorio incentivando anche le forme di collaborazione già in atto con le polizie municipali ed impegnando, pressoché quotidianamente, il Reparto prevenzione crimine della polizia di Stato.

Il Prefetto, inoltre, anche attraverso gli organi d'informazione, ha più volte rivolto un forte appello alla popolazione affinché nutra fiducia nell'azione delle forze istituzionali preposte alla sicurezza dei cittadini, al fine di una stretta collaborazione sul piano informativo, in qualsiasi forma, per favorire il buon esito delle attività investigative.

Per quanto riguarda gli organici delle Forze di polizia operanti nel comprensorio in argomento, si comunica che il commissariato di Melfi presenta, al 1° febbraio scorso, una forza effettiva di 35 unità sulle 36 previste in organico, cui si aggiungono 3 appartenenti all'Amministrazione civile dell'Interno per lo svolgimento delle attività amministrativeburocratiche.

L'Arma dei carabinieri è presente a Melfi con un Comando compagnia che conta, localmente, su 38 militari. Dal Comando, inoltre, dipendono un Nucleo operativo e radiomobile e 10 stazioni.

Il Prefetto ha riferito che, dal 1° gennaio scorso, è stata attivata la Stazione dei carabinieri di San Nicola di Melfi, nell'ambito di un'area industriale che, sia per la presenza della FIAT-SATA che di altre imprese dell'indotto, richiede una costante ed assidua attività di vigilanza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(23 marzo 2004)

FABBRI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che sono stati recentemente pubblicati dalla rivista statunitense «Environmental Science and Technology» della prestigiosa American Chemical Society, la società scientifica che conta più iscritti al mondo, i dati relativi ad una ricerca condotta dalla US Geological Survey durata due anni ed ottenuti analizzando campioni prelevati su 139 corsi d'acqua;

che questa ricerca ha riguardato l'inquinamento ambientale prodotto dai farmaci comunemente utilizzati dagli abitanti;

che da quanto emerso da queste analisi è scaturita la necessità di un ulteriore particolare controllo su tutto l'*iter* dell'utilizzazione dei medicinali;

che in data 31 marzo 1992 è stata emanata la Direttiva n.92/25/C.E.E. riguardante la «distribuzione all'ingrosso dei medicinali»;

che questa Direttiva è stata elaborata «considerando che è opportuno esercitare un controllo su tutta la catena di distribuzione dei medicinali, dalla loro fabbricazione o importazione nella Comunità fino alla fornitura al pubblico, così da garantire che i medicinali stessi siano conservati, trasportati e manipolati in condizioni adeguate ... considerando che chiunque partecipi alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali deve es-

sere titolare di un'autorizzazione specifica ... considerando che l'autorizzazione di cui sopra va subordinata a determinate prescrizioni fondamentali di cui lo Stato membro interessato deve verificare il rispetto»;

che per distribuzione all'ingrosso di medicinali si intende qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali;

che la Direttiva n. 92/25/CEE è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 30/12/1992, n. 538;

che con il decreto del Ministero della sanità 6 luglio 1999, «Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano», sono stati pubblicati gli obblighi a cui tutti coloro che detengono depositi di medicinali devono sottostare;

che tra questi obblighi va presa nella massima considerazione la responsabilità affidata ad un Direttore Tecnico, laureato in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche e farmacia, obbligo già previsto nella Direttiva C.E.E. di riferimento;

che le Aziende farmaceutiche operanti in Italia distribuiscono agli Informatori Scientifici ingenti quantità di campioni gratuiti di medicinali, per un totale superiore ai 100 milioni di confezioni/anno, da consegnarsi ai medici per inizio cura o sperimentazione;

che la Direttiva n. 92/28/CEE, recepita in Italia con decreto legislativo 30/12/1992, n. 541, che detta tutte le norme cui devono attenersi gli Informatori Scientifici del farmaco (farmacologisti) stabilisce la responsabilità della sola Industria produttrice nella corretta conservazione dei medicinali – campione;

che per le farmacie e per i grossisti di medicinali in vendita e per gli Ospedali e Cliniche private vengono regolarmente effettuate visite di controllo da parte delle ASL o dei carabinieri del NAS con relative denunce causate da frequenti reperimenti di medicinali guasti, scaduti o «imperfetti» mentre per quanto riguarda i medicinali – campione finora non è stato esercitato alcun controllo, pur essendo universalmente noto che detti medicinali vengono regolarmente utilizzati dai pazienti,

si chiede di conoscere:

cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per affrontare questo grave problema che presenta rischi molto gravi anche perché gli effetti secondari provocati da questi prodotti non sono correttamente documentabili attraverso il normale sistema della farmacovigilanza;

quale dirigente o quadro aziendale debba essere considerato Direttore tecnico responsabile dei depositi di medicinali – campione disseminati nelle varie abitazioni degli Informatori Scientifici dipendenti.

(4-03430)

(27 novembre 2002)

RISPOSTA. – L'attività degli informatori scientifici del farmaco, anche per quello che riguarda la consegna dei campioni gratuiti dei medicinali, è regolata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, ed in tale normativa risulta evidente che questi soggetti agi-

scono in un regime di dipendenza dall'azienda produttrice, la quale ha la responsabilità e la proprietà del materiale distribuito, ivi compresi i medicinali.

In tale ottica, gli informatori non possono essere assoggettati alle disposizioni che riguardano il settore della distribuzione commerciale (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538) che, tra l'altro, deve rispondere a requisiti ed è sottoposto a precisi obblighi, comunque connessi alla proprietà dei medicinali.

Appare improprio, quindi, il riferimento a depositi privi di autorizzazione (obbligo previsto dalla vigente normativa per i magazzini dei distributori), in relazione alla conservazione limitata e temporanea dei campioni di medicinali effettuata dagli informatori.

Ciò non toglie, ovviamente, che anche tale conservazione temporanea debba avvenire in luoghi igienicamente idonei e rispondenti agli obblighi riportati in etichetta, ma in questo caso la responsabilità e le verifiche dei requisiti sono a carico dell'industria produttrice, che ne risponde ai sensi sia del decreto legislativo n. 541 del 1992 sia delle disposizioni in materia di buona pratica di fabbricazione («GMP»).

È opportuno considerare, inoltre, che l'autorizzazione regionale prevista per i depositi non è richiesta, in base all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 538 del 1992, per le industrie «in possesso di autorizzazione alla produzione... per le specialità medicinali oggetto di tale autorizzazione».

Per quanto attiene alla fase di trasporto dei campioni gratuiti, si segnala che il decreto ministeriale 6 luglio 1993, «Linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione», emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 538 del 1992, ha ribadito che anche i campioni gratuiti debbono essere trasportati nel rispetto delle condizioni di temperatura stabilite, a livello europeo, per i farmaci nel circuito commerciale.

Tali temperature vengono riportate, quando necessario, in etichetta e sono rapportate alle prove di stabilità a cui ogni prodotto deve essere sottoposto prima della immissione in commercio.

Un medicinale che non riporta nulla in etichetta, quindi, si è dimostrato stabile nel corso di lunghe prove di permanenza fino a 42° C con il 75 per cento di umidità relativa, *standard* considerati di tutta sicurezza, a livello europeo, perché studiati sui parametri inclusi nelle escursioni osservate nelle varie zone climatiche dei Paesi dell'Unione europea.

Gli aspetti relativi al trasporto dei campioni, gli unici che potevano essere richiamati in un dispositivo attinente, ma non specifico, come il decreto ministeriale 6 luglio 1999, sono stati quindi doverosamente regolamentati, ed è ora compito delle aziende farmaceutiche fornire, a tutti gli informatori scientifici loro dipendenti, gli strumenti idonei al rispetto della normativa.

Per quanto riguarda, infine, i compiti di vigilanza, questi, sia nel rispetto del decentramento effettuato dal decreto legislativo n. 538 del 1992

sia delle vigenti disposizioni di legge, sono affidati agli organismi territoriali ed agli organi di polizia giudiziaria.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(19 marzo 2004)

FABBRI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'informazione scientifica sui medicinali è regolamentata dalla legge 833/78 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, articoli 29 e 31, del decreto ministeriale 23/06/1981 e seguenti, nonché dal decreto legislativo 30/12/1992, n. 541, di recepimento della Direttiva n. 92/28/C.E.E.;

i costi di questa attività vengono quasi interamente sostenuti dal Sistema sanitario nazionale anche tramite l'applicazione del decreto del Comitato Interministeriale dei prezzi nella Deliberazione del 2 ottobre 1990, Nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali (Provvedimento n. 29/1990), *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11/10/1990, pag. 28;

in particolare, il decreto ministeriale 23/06/1981 stabilisce: «L'attività di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano deve ispirarsi ai principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all'esigenza del contenimento dei relativi consumi»;

a dimostrazione del ruolo e dell'importanza di una corretta informazione scientifica ai medici sta per essere concluso l'*iter* parlamentare per l'istituzione del nuovo Albo nazionale degli Informatori Scientifici-Farmacologisti;

come riscontrabile dai dati Farmindustria, circolano in Italia oltre cento milioni di campioni gratuiti di medicinali, costituiti solo in parte da medicinali recentemente immessi in commercio, e dei quali al momento non è possibile stabilire l'esatta destinazione,

si chiede di conoscere:

il costo totale di tutti i campioni in circolazione;

il costo reale dei medesimi per il Servizio sanitario nazionale.

(4-03432)

(27 novembre 2002)

FORMISANO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'informazione scientifica sui medicinali è regolamentata dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, articoli 29 e 31, decreto ministeriale 23 giugno 1981 e seguenti, nonché decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 di recepimento della Direttiva 92 / 28 C.E.E;

i costi di questa attività vengono quasi interamente sostenuti dal Sistema sanitario nazionale anche tramite l'applicazione del decreto del Comitato interministeriale dei prezzi nella deliberazione del 2 ottobre 1990: [Nuovo metodo di determinazione del prezzo delle specialità medicinali (Provvedimento n. 29/1990) *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 1990 pagina 28];

in particolare, il decreto ministeriale 23 giugno 1981 stabilisce: «L'attività di informazione scientifica sui farmaci ad uso umano deve ispirarsi ai principi contenuti nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale, ed essere volta ad assicurare il corretto impiego dei farmaci stessi, anche con riferimento all'esigenza del contenimento dei relativi consumi»;

a dimostrazione del ruolo e dell'importanza di una corretta informazione scientifica ai medici sta per essere concluso l'*iter* parlamentare per l'istituzione del nuovo Albo nazionale degli informatori scientifici-farmacologisti;

come ha riscontrato l'Italia dei Valori dai dati Farmindustria, circolano in Italia oltre cento milioni di confezioni di campioni gratuiti di medicinali, costituiti solo in parte da medicinali recentemente immessi in commercio, e dei quali al momento non è possibile stabilire l'esatta destinazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia dei dati accessibili sul costo totale di tutti i campioni dei farmaci in circolazione;

se il Ministro stesso abbia già valutato il costo reale dei medesimi per il Servizio sanitario nazionale.

(4-03732)

(28 gennaio 2003)

Risposta. (*) – Preliminarmente, sembra utile precisare che il decreto ministeriale 23 giugno 1981, richiamato nell'atto parlamentare in esame, ha regolamentato per la prima volta l'attività di informazione scientifica, in attesa di una disciplina generale sui farmaci, come previsto dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le norme ivi contenute sono state successivamente superate dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva n. 92/28/CEE in materia di pubblicità dei medicinali, che, tra l'altro, non ha provveduto a confermare l'istituzione del Comitato per l'informazione scientifica sui farmaci di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 23 giugno 1981 sopra citato, cui era stata conferita la programmazione di corsi extraziendali di formazione e di aggiornamento della categoria.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Attualmente l'aggiornamento degli informatori scientifici compete – in Italia (articolo 14, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 541 del 1992 cit.) come all'estero – alla azienda stessa, sulla quale pertanto gravano i relativi costi.

Si rappresenta, infine, che la distribuzione dei campioni dei medicinali non comporta alcun costo, neppure indiretto, a carico del Servizio sanitario nazionale, trattandosi di confezioni che ciascuna azienda consegna gratuitamente al personale medico nell'ambito della propria attività promozionale.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(19 marzo 2004)

FLORINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che ancora una volta l'Ospedale Cardarelli di Napoli viene coinvolto in un ulteriore episodio di malasanità «Muore in corsia. I figli: non c'erano medici». La signora defunta Maria Antonietta Nappo era ricoverata dal 7 gennaio 2001 per la sostituzione di una protesi;

che, domenica sera 10 marzo 2002, la signora Nappo è stata colta da improvviso malore, la figlia Maria chiamava aiuto, occorreva ossigeno, ma non c'era. «È passata mezz'ora prima di vedere un medico – dicono i figli – e nostra madre moriva»;

che l'episodio in premessa segue una serie impressionante di malasanità nel complesso Ospedale Cardarelli di Napoli;

che una recente relazione, 24 gennaio 2002 redatta dal dottor Lorenzo Labate, Ispettore responsabile dell'ASL 1, per le macroscopiche deficienze sanitarie denunciate dallo scrivente a seguito del decesso della mamma in 10º Medicina d'urgenza, ha rilevato una serie impressionante di negligenze, omissioni, inefficienze;

che così come evidenziato dallo scrivente in una nota inviata al Ministro in indirizzo si percepisce netta la sensazione di una eutanasia di fatto applicata nei confronti degli anziani;

che se le competenze in materia sanitaria sono di pertinenza della Regione Campania, i motivi che inducono la stessa e il suo assessorato a non disporre provvedimenti in presenza della relazione a firma del dottor Labate del 24 gennaio 2002 dimostrano chiaramente che il governo della sanità nella Regione Campania copre con omissioni ed altro i dirigenti, più vicini al padrinato politico che alla tutela della salute pubblica,

si chiede di sapere se il Ministro della salute non ritenga che nell'ambito delle competenze dello Stato rientrino ancora quelle della tutela della vita umana, soprattutto quella degli anziani, costretti nella Regione Campania a subire una eutanasia non contemplata da leggi vigenti, ma di fatto applicata in diversi ospedali della Regione.

(4-01725)

(13 marzo 2002)

RISPOSTA. – Si risponde ai quesiti contenuti nell'atto parlamentare in esame, sulla base degli indispensabili elementi a tal fine acquisiti dalle competenti Autorità sanitarie della regione Campania, per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo di Napoli.

Al riguardo, quest'ultimo ha precisato che la paziente, «così come riferito dal direttore generale dell'ospedale Cardarelli, già ricoverata presso quell'Azienda ospedaliera per un intervento chirurgico, in data 10 marzo 2002 è deceduta a seguito di un improvviso malore nonostante gli immediati soccorsi da parte del personale infermieristico e del medico di turno intervenuto dopo circa 11 minuti dall'evento e non mezz'ora come dichiarato dai familiari.

A seguito dell'accaduto, i familiari della signora Nappo hanno lamentato la mancanza di soccorsi e, quindi, hanno fatto intervenire una pattuglia del 113 che ha proceduto a svolgere gli accertamenti del caso, informando il sostituto procuratore della Repubblica di turno, il quale ha disposto il sequestro della cartella clinica, mettendo a disposizione la salma per gli esami autoptici.

Il predetto direttore ha altresì precisato che, contrariamente a quanto denunciato dai familiari, le stanze di degenza dell'ospedale sono munite di impianto di ossigeno centralizzato, regolarmente funzionante e utilizzato nell'occasione.

Inoltre, al piano superiore del reparto di ortopedia – dove era ricoverata la signora Nappo – è allocata la terapia intensiva post-operatoria, con la presenza nelle ventiquattro ore di una guardia anestesiologica, dove poteva essere trasferita la paziente ma che, data la rapidità degli eventi, non è stato possibile effettuare».

Per quanto di propria competenza, il Ministero della giustizia ha segnalato che, a seguito della denunzia presentata dai congiunti della signora Maria Antonietta Nappo, è stato iscritto presso la Procura della Repubblica di Napoli il procedimento penale n. 12205/02, al fine di accertare eventuali responsabilità per la morte della paziente.

La consulenza tecnica d'ufficio, volta a verificare la condotta dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente presso l'ospedale Cardarelli di Napoli, ha concluso per la mancanza di profili di responsabilità professionale.

Dopo ulteriori indagini, è stata esclusa anche ogni responsabilità dei sanitari di turno, nonché della Direzione dell'ospedale, riguardo all'asserito ritardo nei soccorsi prestati alla paziente.

A seguito della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, presentata in data 10 ottobre 2002, il giudice per le indagini preliminari ha emesso, il 14 febbraio 2003, decreto di archiviazione del procedimento

in questione, accogliendo sostanzialmente le motivazioni espresse dal pubblico ministero.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(19 marzo 2004)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, da qualche anno, si trovano in commercio film, libri e notizie relativi agli «Hells Angels», gruppi di motociclisti diffusi in gran parte del mondo;

che risulta allo scrivente che le visite ai siti DEA ed FBI, nonché alcune conversazioni telefoniche intercorse tra responsabili dell'ufficio dell'FBI in Italia e un comune cittadino, avrebbero confermato che, negli USA e nei paesi dove il fenomeno è maggiormente analizzato, gli «Hells Angels» sono ufficialmente considerati la più grande *gang* di trafficanti di droghe e armi e di estortori;

che in America, in molti Paesi europei e in Australia i suddetti gruppi celano le proprie attività illecite con l'organizzazione di fiere motociclistiche, negozi di motoricambi, tatuaggi e promozione turistica;

che risulterebbe, altresì, che ai fini della loro introduzione in nuovi Paesi, gli «Hells Angels» usano la loro «fama» – soprattutto nell'«ambiente *biker*», nel quale si dà per scontata la loro pericolosità e l'origine illegale dei cospicui capitali di cui dispongono – per intimorire e condizionare la concorrenza;

che dalle notizie assunte sembrerebbe che la tecnica di penetrazione nei nuovi territori non consista nell'invasione dall'esterno, ma nell'assorbimento di bande di motociclisti già esistenti ed organizzate, inserite nel tessuto sociale illegale, attratte dall'idea di vedere accresciuto il proprio potere;

che in passato in alcuni Paesi (Copenaghen nel 1994, Norresbundy, Laughlin, nel Nevada – dove nel 2002 l'uso di armi da parte degli «Hells Angels» ha provocato 4 morti, 11 feriti gravi e oltre cento arresti – e Merano) si sono verificati violenti scontri tra gruppi appartenenti a bande diverse;

che, visitando i siti Internet degli «Hells Angels», è agevole notare le numerosissime aree di espansione nel mondo, marcate in rosso;

che ciò che desta maggiore preoccupazione è che i gruppi di moto che, di volta in volta, varcano le frontiere, spesso non vengono sottoposti a controlli, forse per l'erronea supposizione che una moto non possa nascondere alcunché o perché si ritiene scontato il motivo del viaggio;

che ciò favorisce le attività illecite di tali gruppi, soprattutto durante i raduni e le fiere in genere, e in modo particolare degli «Hells Angels» che, ormai, detengono quasi il monopolio tra le varie organizzazioni;

che in Italia tale organizzazione esiste a partire dal 1995, anno in cui il gruppo noto a Milano con il nome di «Redskins» divenne «Hells Angels MC Italia»;

che a seguito della loro espansione nel Nord-Est d'Italia è aumentata la propensione criminale dei vari clubs assorbiti, mentre nelle zone del centro-sud si è registrata una forte presenza degli «Indian Bikers»;

che gli «Hells Angels» avrebbero, altresì, il controllo della più importante rivista di tatuaggi, «Tattoo life» di Milano,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della presenza, sul territorio nazionale, di tali gruppi;

in caso affermativo, se non ritenga di fornire una mappa che indichi la loro diffusione;

se non ritenga, infine, opportuno controllare ogni tipo di attività da essi svolta, al fine di evitare reati e incidenti di vario genere, nonchè spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nel corso dei raduni di motociclisti provenienti da tutto il mondo.

(4-05265)

(24 settembre 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che il Ministero dell'interno ha avviato da tempo una rilevazione sul fenomeno delle «bande di motociclisti», acquisendo informazioni precise in merito alle attività, alle localizzazioni, alle linee organizzative dei gruppi maggiori operanti in Italia ed ai loro reciproci rapporti.

Le attività di tali gruppi sono oggetto di attenzione anche a livello internazionale fin dal 1998, in un contesto di stretta collaborazione tra le Forze di Polizia dei Paesi maggiormente interessati.

Dal 1999 il fenomeno è all'attenzione di Europol, che ha attivato un progetto finalizzato alla raccolta e allo scambio di dati sulle acquisizioni di «intelligence» ed investigative, a livello mondiale, con la partecipazione dei Paesi dell'Unione Europea (al momento, con le eccezioni della Grecia e del Regno Unito) e di Norvegia, Stati Uniti d'America e Canada.

Le principali bande hanno evidenti tratti comuni: la connotazione transnazionale, l'organizzazione interna secondo moduli molto simili e rigidi, con severi codici interni la cui violazione espone a dure sanzioni, l'uso delle stesse motociclette (Harley-Davidson), l'abbigliamento tipico, l'organizzazione dello stesso tipo di eventi (corse, raduni con esibizione di tatuaggi, riunioni dei capi) e lo svolgimento di attività sia lecite che illegali.

L'unità di base è la «charter» (filiale), composta da almeno 6 elementi, che prende il nome dalla località in cui opera ed è organizzata secondo una rigorosa scala gerarchica (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Responsabile dell'ordine e della disciplina, capitano, ecc); talune «charter» non hanno sedi ufficiali, ma si spostano abitualmente sul territorio nazionale e sono, perciò, dette «nomadi».

All'interno del gruppo esistono diversi livelli di appartenenza dei membri effettivi, che hanno *status*, diritti e prerogative differenziate, per cui solo i membri del livello più elevato hanno poteri decisionali e sono destinatari dei proventi di eventuali attività illecite.

Le filiali operano in modo autonomo all'interno della propria area, pur avendo stretti legami tra loro, sia a livello nazionale che internazionale; a livello europeo e mondiale si tengono periodiche «riunioni dei capi», cui sono ammessi il Presidente ed il Segretario nazionale di ciascun gruppo.

L'accesso al gruppo è pure regolamentato e prevede una fase in cui gli aspiranti, non autorizzati ad indossare tutti i simboli dell'organizzazione, debbono provare la loro fedeltà anche attraverso la commissione di determinati reati.

Ciascun gruppo dispone di propri segni distintivi, tra i quali assumono un'importanza particolare i tatuaggi.

I due gruppi più diffusi e noti nel nostro Paese sono costituiti dagli «Hell's Angels» e dai «Bandidos», storicamente rivali e responsabili di scontri molto cruenti.

Il primo gruppo è affiliato all'organizzazione nata in California nel 1948, diventata il club motociclistico più grande del mondo e diffusa soprattutto in Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa e Brasile; nel nostro continente gli «Hell's Angels» sono diffusi soprattutto nei Paesi del Nord e del Centro Europa.

Il primo raggruppamento di questa formazione si è manifestato in Italia nel 1995, a Milano, nel corso di una manifestazione sul tatuaggio cui parteciparono migliaia di persone e che è stata poi replicata, con presenze ancora maggiori, negli anni successivi.

Attualmente si contano almeno 6 filiali territoriali degli «Hell's Angels», a Milano (la principale), a Roma, a Treviso, a Cuneo, a Bolzano, a Vicenza, più una filiale «nomade» ed una di «ausiliari» in Liguria.

I «Bandidos», particolarmente attivi nei Paesi scandinavi, hanno iniziato la loro penetrazione sul territorio nazionale alla fine dell'estate del 1999; attualmente dispongono di almeno 3 filiali, a Merano (Bolzano), a Modena e a Messina.

Tra le altre formazioni, vanno segnalati gli «Outlaws», presenti a Brescia e a Verona, anch'essi nemici degli «Hell's Angels»; vi sono poi gruppi minori, che aspirano all'affiliazione nelle formazioni più grandi.

In tale contesto, è possibile che gli scontri sanguinosi, specie tra gli «Hell's Angels» e i «Bandidos», possano aumentare, parallelamente alla conquista di nuove «affiliazioni» da parte dei due gruppi.

Nel 2003 sono state diramate direttive alle Autorità Provinciali di pubblica sicurezza affinché, in occasione di raduni o di manifestazioni analoghe, fosse condotta una adeguata attività informativa preventiva e affinché fossero predisposti specifici servizi di controllo del territorio finalizzati a scongiurare scontri tra bande.

Tra le più recenti operazioni di polizia, va segnalata quella svolta il 15 gennaio scorso in 13 province, nel quadro delle iniziative di preven-

zione assunte in vista della 10ª edizione della manifestazione denominata «Bike Expo», tenutasi a Padova dal 16 al 18 dello stesso mese; nel corso dell'operazione sono state eseguite, su ordine dell'Autorità Giudiziaria di Bolzano, 51 perquisizioni nei confronti di appartenenti a varie bande, sono stati arrestati 3 motociclisti, trovati in possesso di armi, munizioni e di cocaina e sono stati notificati alcuni avvisi di garanzia ad altrettante persone ritenute responsabili di fatti di sangue avvenuti nel corso di scontri tra formazioni rivali.

L'attività investigativa ha consentito, inoltre, il sequestro di 20 giubbotti antiproiettile, di un fucile a canne mozze, di un caricatore per mitragliatore, di una baionetta ed alcune armi bianche (coltelli, accette e sfollagente).

Nell'ambito della stessa indagine, il 20 gennaio scorso, a Bolzano, è stato sottoposto a fermo uno sloveno, trovato in possesso di due pistole importate illegalmente nel nostro Paese e destinate ad appartenenti ai gruppi in questione.

Allo stato, comunque, non si rilevano coinvolgimenti dei gruppi motociclistici «fuorilegge» italiani in settori criminali di rilievo, né per quanto riguarda la criminalità organizzata, né per quanto concerne il traffico di stupefacenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MANTOVANO

(23 marzo 2004)

FORCIERI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

il servizio postale nel territorio spezzino versa da tempo in una situazione di estrema difficoltà causata principalmente da carenza di personale;

i disservizi sono ormai costanti e continui e si manifestano con code interminabili agli sportelli e con corrispondenza consegnata con naturale ritardo nonché, a volte, non consegnata del tutto, così causando spesso danni di carattere economico agli utenti;

la situazione peggiora giorno dopo giorno, anche perché alle carenze storiche di personale si aggiungono i continui pensionamenti di personale, in molti casi incentivato dall'azienda, senza che si provveda ad alcun rimpiazzo;

solo pochi anni fa gli addetti al servizio postale nella provincia della Spezia erano circa 1200 ed oggi sono circa 650;

le carenze di personale sono state valutate almeno in 70 unità per gli addetti agli sportelli e in oltre 30 persone nel settore del recapito;

considerato inoltre che la situazione sopra descritta rischia di portare al collasso il servizio postale della provincia spezzina ed è fonte di innumerevoli proteste da parte di cittadini, istituzioni ed imprese,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro, nella sua posizione di garante e responsabile del servizio postale, intenda assumere per ricondurre alla normalità detto servizio, dotandolo del personale necessario;

per quali motivi la regione Liguria, assieme a pochissime altre, sia stata esclusa da Poste Italiane dalla possibilità di ricorrere ad assunzioni di personale con contratti di apprendistato.

(4-05857)

(29 dicembre 2003)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Ciò premesso, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in relazione alle segnalate criticità dei servizi espletati nell'ambito del territorio della filiale di La Spezia, ha comunicato quanto segue.

Nell'ambito delle iniziative adottate per raggiungere le condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, è stato necessario introdurre anche una diversa modulazione della struttura operativa, al fine di costituire una delle premesse indispensabili per il processo di risanamento dell'azienda.

La medesima società ha, inoltre, precisato che non sono state evidenziate problematiche apprezzabili, a livello cittadino, sia nello svolgimento del servizio di sportelleria sia in quello di recapito.

Quest'ultimo servizio, in particolare, viene regolarmente garantito nelle 65 zone in cui è ripartita la città, potendo, fra l'altro, usufruire di un contingente di personale di scorta.

Relativamente alla provincia la medesima società ha comunicato che il territorio interessato risulta servito da 85 uffici che, nonostante le difficoltà connesse alla particolare orografia della regione, garantiscono un soddisfacente livello di qualità del servizio espletato.

Il modello operativo adottato nelle aree con modesti volumi di traffico prevede – secondo quanto riferito da Poste italiane – l'applicazione di un operatore unico e, negli imprevedibili casi di assenze improvvise di tali addetti dovute a malattie o infortuni, tale organizzazione può aver dato luogo al verificarsi di qualche disagio.

Il problema, ha assicurato la stessa società, dovrebbe trovare un'adeguata soluzione a seguito dell'adozione del piano di redistribuzione delle

risorse che dovrebbe interessare il territorio in esame e che dovrebbe comportare una più equilibrata collocazione delle risorse umane disponibili.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(22 marzo 2004)

FORMISANO. – *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle comunicazioni.* – Premesso che:

il Comune di Treviso ha predisposto nel 2001 – 2002 il Piano Antenne per la telefonia mobile, che prevede l'installazione di circa 150 tralicci per la telefonia mobile alti 30 metri;

i suddetti tralicci sono stati installati in tutta la città, senza fare attenzione alla vicinanza con asili nido, scuole e abitazioni private e senza coinvolgere la cittadinanza o le associazioni cittadine;

gli effetti nocivi dei campi elettromagnetici nei confronti della salute umana e dell'ambiente sono tuttora allo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo la proroga fino al 2005 per il progetto CEM sugli effetti sanitari e ambientali;

i cittadini di Treviso, per protestare contro questo Piano, si sono riuniti in comitati spontanei e hanno raccolto più di 2.000 firme presentate al Comune e alcuni sono ricorsi al TAR;

gli amministratori locali hanno assicurato che il Piano Antenne è studiato per tutelare la salute dei cittadini, visto che le 150 antenne potranno garantire un voltaggio di 0,2 V/m, ma nelle delibere di Giunta l'ARVAP ha riscontrato già nei calcoli sperimentali che 17 ripetitori sui primi 36 misurano un voltaggio maggiore tra 3 e 6 V/m,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni in materia dei Ministri in indirizzo e, in particolare, se a loro avviso il Piano predisposto dal Comune di Treviso risponda a tutti i requisiti previsti dalla legge nazionale e comunitaria in tema di salute e di sicurezza dei cittadini, nonché in tema di tutela dell'ambiente.

(4-04694)

(10 giugno 2003)

RISPOSTA. – Gli effetti dei campi elettromagnetici sulla salute umana sono oggetto di approfonditi studi da oltre cinquanta anni. Un Progetto Internazionale Campi Elettromagnetici è stato avviato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità al fine di coordinare ed indirizzare questi studi, in modo da colmare eventuali lacune delle conoscenze e disporre di una base di dati scientifici organica e completa sulla quale fondare, in modo sempre più solido, le normative protezionistiche.

Le vaste conoscenze già oggi disponibili hanno comunque consentito lo sviluppo di linee giuda da parte di varie organizzazioni scientificamente qualificate, tra le quali si segnala la Commissione Internazionale per la

Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP), formalmente riconosciuta, tra gli altri, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'Unione Europea.

Quest'ultima, attraverso una Raccomandazione del Consiglio emanata nel luglio 1999, ha proposto l'adozione, in tutti gli Stati membri, di norme nazionali conformi alle linee guida ICNIRP, sottolineando esplicitamente come queste siano basate sui migliori dati scientifici attualmente disponibili.

Per quanto riguarda i campi elettromagnetici ad alta frequenza, propri dei sistemi di telecomunicazione, questi dati sono stati sintetizzati dall'OMS come segue: «Una revisione dei dati scientifici svolta dall'OMS [...] ha concluso che, sulla base della letteratura attuale, non vi è nessuna evidenza convincente che l'esposizione a RF abbrevi la durata della vita umana, né che induca o favorisca il cancro».

In Italia, comunque, è stata adottata una politica particolarmente cautelativa, che ha portato all'adozione di limiti di esposizione sensibilmente inferiori a quelli raccomandati dall'ICNIRP; per quanto riguarda in particolare il campo elettrico, quantità alla quale si fa generalmente riferimento, è stato adottato un valore di attenzione di 6 V/m.

A livello di conoscenza dell'Istituoo Superiore di Sanità non è verosimile che un simile valore possa essere superato per effetto delle emissioni di stazioni radio base a sé stanti; questa conclusione discende sia da valutazioni teoriche sia da una larga messe di dati sperimentali, tra cui i risultati di una campagna di monitoraggio avviata in tutte le Regioni in collaborazione tra la Fondazione Ugo Bordoni e le ARPA (o APPA) locali.

Un superamento del valore suddetto può invece verificarsi in prossimità di antenne radiotelevisive e, a maggior ragione, quando queste coesistano nello stesso sito con stazioni radio base. Spetta alle ARPA e alle altre struttute indicate dalla legge la verifica del rispetto delle prescrizioni in quest'ultimo caso, nonché la valutazione dei contributi relativi delle diverse sorgenti ai fini di azioni di risanamento.

Inoltre, sull'oggetto specifico della questione in esame, si riferiscono le notizie trasmesse dall'Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Treviso, acquisite presso il Comune di questa città.

«L'Amministrazione ritiene doveroso precisare che il cosiddetto "Piano antenne" per l'anno 2002 (come quello dell'anno 2003, approvato con deliberazione di Giunta Comunale prot. n. 42311/233 del 9 giugno 2003) è stato predisposto avendo quale obiettivo la tutela della salute pubblica attraverso la minimizzazione dei campi elettromagnetici generati dalle stazioni radio base collocate sul territorio comunale: stazioni radio base rispetto alle quali l'amministrazione è tenuta per legge al rilascio dell'autorizzazione edilizia, alla sola condizione che esse siano verificate – ad opera dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) – come rispettose dei limiti di emissione fissati per legge statale.

Il recente decreto legislativo "Gasparri" (n. 198/2002) stabilisce infatti che le "antenne" sono compatibili con qualunque destinazione di zona urbanistica e quindi che sono realizzabili in ogni parte del territono comunale, anche in deroga alle disposizioni del Piano Regolatore Generale e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento.

Ciò nonostante, ritenendo di non potersi limitare alla sola venfica del rispetto dei limiti di emissione, il comune di Treviso – con il cosiddetto "Piano antenne" – si è adoperato affinché, attraverso un'accurata progettazione generale dell'intera rete composta dalle antenne di ciascun gestore, fosse possibile controllare preventivamente il campo elettromagnetico complessivamente prodotto, onde assicurare il rispetto dei limiti predetti evitando un'installazione "selvaggia" delle stazioni radio base: ove per "selvaggia" deve intendersi casuale, in quanto determinata dai cosiddetti "procacciatori di siti" che affittano il primo tetto o campo disponibile, senza curarsi degli aspetti relativi alla minimizzazione dei campi elettromagnetici.

Quanto al numero di antenne, attualmente sul territorio sono presenti 67 impianti (e non 150 come riferito nell'interrogazione), non può sottacersi come esso sia aumentato, anche in ragione dell'aumentato numero degli utenti, sistemi di trasmissione e servizi resi; ma, in conseguenza della minor potenza dei nuovi sistemi rispetto a quelli di prima, seconda e terza generazione e al depotenziamento e alla riconfigurazione delle antenne in aria, più antenne non è uguale a più campo elettromagnetico, il quale risulta, semmai, uniformato su livelli più bassi.

Quanto alla dichiarazione secondo cui il Piano antenne avrebbe garantito livelli di emissione di 0,2 V/m, non è dato di sapere da quale fonte sia emersa, in quanto gli unici dati ufficiali sono quelli che emergono dai calcoli eseguiti per ogni impianto di progetto, comprensivo dello stato di fatto, riportati nella verifica radioprotezionistica preventiva effettuata dall'ARPAV, in cui sono evidenziati i valori campi elettromagnetici (c.e.m.) alle diverse quote per lo stato attuale (giugno 2002) e per lo stato di progetto approvato (giugno 2004), da cui si evincono, in concreto, i valori calcolati sul territorio comunale.

Non può inoltre mancarsi di rilevare quanto dichiarato nella recente lettera dell'ARPAV per un'analoga petizione, in cui nelle note a piè di pagina si riferisce come i valori calcolati risultino superiori rispetto a quelli misurati in quanto gli ostacoli presenti lungo le direttrici di irraggiamento delle antenne, quali alberi, muri ecc., risultano attenuati anche di oltre 15 volte.

Peraltro, l'attento lavoro di verifica e controllo in tal senso condotto ha trovato di recente riconoscimento da parte del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia, che – a fronte del ricorso di alcuni cittadini che lamentava proprio l'installazione di antenne in centro città – ha valorizzato la ben ampia e puntuale istruttoria effettuata ai sensi del predetto Regolamento consiliare e recepita dal programma conseguentemente approvato dalla Giunta comunale: istruttoria con la quale, soprattutto in sede di conferenza di servizi, è stata coniugata l'esigenza dell'interesse

generale rappresentato dalla diffusione della telefonia mobile con le ineludibili – e per certo primarie – necessità della tutela ambientale e del diritto alla salute (sentenza n. 1935/2003)».

Infine, nella documentazione pervenuta all'Ufficio Territoriale del Governo di Treviso si fa cenno all'invio – come allegato – della documentazione del cosiddetto «Piano Antenne» del Comune di Treviso.

A tal fine si ringrazia l'interrogante per la segnalazione puntuale della problematica che verrà seguita opportunamente da questo Ministero, per quanto di competenza, al fine di verificare ulteriori valutazioni in merito.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
GUIDI

(22 marzo 2004)

GARRAFFA, BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO, ROTONDO. – *Ai Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali.* – Considerato che:

domenica 21-12-2002 in occasione dell'incontro di campionato di calcio di Serie B tra Palermo ed Ascoli è stato esposto, nella curva Sud dello stadio Renzo Barbera, uno striscione che riportava la scritta «Uniti contro il 41-*bis* – Berlusconi dimentica la Sicilia»;

l'episodio va condannato sia per la gravità dei contenuti offensivi per una città come Palermo, ferita e colpita a morte da stagioni di stragi e di vessazioni perpetrate dalla mafia, sia per l'impatto inquietante del messaggio e del modo e del luogo in cui il fatto è stato posto in essere,

gli interroganti chiedono di sapere:

perché non si sia intervenuti controllando preventivamente il contenuto degli striscioni;

per quanto tempo sia stato esposto alla vista lo striscione in oggetto;

perché l'intervento delle forze dell'ordine presenti e degli addetti della società proprietaria della Palermo Calcio sia stato così tardivo;

se a seguito dei tafferugli seguiti al ritiro dello striscione siano stati posti in essere fermi di polizia ed avviate le indagini per individuare i mandanti, gli ideatori e gli esecutori del gravissimo fatto.

(4-03598)

(27 dicembre 2002)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto si precisa che, il 22 dicembre 2002, sugli spalti dello stadio comunale di Palermo, dove si è svolta la partita di calcio tra il Palermo e l'Ascoli, è stato esposto, prima dell'inizio della partita e per non più di dieci minuti, uno striscione riportante la scritta «Uniti contro il 41.bis – Berlusconi dimentica la Sicilia».

Lo striscione, data la natura del materiale con il quale era confezionato, dal minimo ingombro e quindi facilmente occultabile, veniva introdotto all'interno dell'impianto sportivo, eludendo il servizio di controllo (cosiddetto filtraggio) predisposto, all'esterno, dalle forze dell'ordine.

Il funzionario preposto ai servizi di ordine pubblico nel settore, coadiuvato da un contingente delle forze di polizia, provvedeva prontamente alla rimozione dello striscione tra le vivaci proteste dei tifosi presenti.

Lo striscione veniva, pertanto, posto sotto sequestro e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, unitamente alla relazione informativa sull'episodio.

Nell'immediatezza dell'accaduto non sono stati effettuati, dagli operatori di polizia intervenuti, arresti o fermi a causa dell'impossibilità di accertare gli autori dell'esposizione dello striscione.

Secondo quanto comunicato dal Ministero della giustizia, le indagini, tuttora in corso, sono finalizzate, pertanto, in primo luogo, all'individuazione dei responsabili del gesto e vengono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(23 marzo 2004)

GENTILE. – *Ai Ministri dell'interno e delle comunicazioni.* – Premesso che:

nel gennaio 2003 con interrogazione 4-03604 lo scrivente faceva presente ai Ministri in indirizzo come fosse intollerabile l'esistenza e la regolarità in commercio di diversi videogiochi che rappresentano la mafia e quindi sono violenti e diseducativi;

negli ultimi mesi un noto videogioco (GTA3), facilmente acquistabile nei diversi punti vendita di una famosa catena commerciale italiana, è tra i più noleggiati dagli utenti, per la maggior parte adolescenti;

è evidente come questi videogiochi di natura violenta e diseducativa stiano avendo una dilagante diffusione, e quindi ad avviso dello scrivente nessuna battaglia di repressione può servire se non si interviene culturalmente a tutela dei nostri figli,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia il caso di vietare la commercializzazione dei predetti o quanto meno di vietarne l'acquisto ai minorenni cosi come è avvenuto negli Stati Uniti d'America dove sin dal 2000 sono stati censurati, o quali altre misure del caso intendano adottare per evitare la sempre maggiore loro diffusione.

(4-05732)

(3 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di questo Ministero

ha diramato, il 5 dicembre scorso, apposite direttive alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, volte ad un maggiore coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno della crescente diffusione di videogiochi a contenuto osceno o violento.

Premesso che, in ambito europeo è in corso di istituzione il sistema «PEGI» (PAN European Game Information), di classificazione dei videogiochi per fasce di età e per contenuti audiovisivi visibile sulle confezioni, i Questori sono stati sensibilizzati a disporre mirati controlli nelle sale da gioco e negli altri analoghi esercizi individuando, nelle apposite tabelle di elencazione dei giochi d'azzardo e dei giochi vietati, prescrizioni e divieti specifici, anche nell'interesse dei minori.

Sarà, pertanto, compito delle Forze di Polizia verificare che, nell'ambito degli esercizi commerciali, non siano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici di tipo audiovisivo che contengano «sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative» nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore.

Le Forze dell'ordine, inoltre, dovranno assumere iniziative di investigazione e contrasto, anche nel più ampio ambito commerciale, volte ad accertare se la pubblica vendita, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo di giochi a contenuto osceno o violento integri, per le particolari modalità attuative, gli estremi dei delitti sanzionati dall'articolo 528 del codice penale ovvero dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591; dette norme, infatti, puniscono chiunque fabbrica, introduce, affigge o espone in luogo pubblico o aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie ed oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto, ovvero rappresentino scene di violenza atte a ledere il senso morale e l'ordine familiare.

Analoghe sollecitazioni sono state, inoltre, rivolte alle Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di disporre un adeguato potenziamento delle iniziative di contrasto al fenomeno dell'abusivismo nel commercio ambulante il quale, accompagnandosi spesso ad altre manifestazioni illecite come la pirateria audiovisiva ed informatica, si pone in posizione funzionale al fenomeno della diffusione di videogiochi inadatti ai minori.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(23 marzo 2004)

GUBERT. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che attuando quanto disposto dall'articolo 2, comma 55, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, con il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, la provincia autonoma di Trento è stata delegata alle funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade statali insistenti sul suo territorio nonché all'attuazione di programmi pluriennali

di ristrutturazione, potenziamento e ampliamento della rete stradale statale stessa;

che, per effetto di tale decreto, con decorrenza 1º luglio 1998 il personale dell'ANAS che abbia espresso all'uopo opzione è transitato alle dipendenze della provincia autonoma di Trento;

che il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come integrato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, prevede che «il personale...è trasferito alle province nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento»;

che la legge della provincia autonoma di Trento 23 febbraio 1998, n. 3, similmente dispone all'art. 17 che «il personale...è inquadrato...nel rispetto dello stato giuridico ed economico in godimento»;

che lo Stato ha trasferito tra l'altro alla provincia autonoma di Trento, in quanto funzionale all'esercizio della suddetta delega, la disponibilità delle case cantoniere e dei magazzini ANAS;

che l'ANAS, ai fini del migliore svolgimento del servizio, metteva a disposizione dei suoi cantonieri l'alloggio nelle case cantoniere quale alloggio di servizio, quindi a titolo gratuito (salvo spese);

che la provincia autonoma di Trento, contravvenendo ad un parere legale da essa stessa richiesto il 6 novembre 1998, ha ridotto il trattamento economico dei già dipendenti ANAS passati alle sue dipendenze, non riconoscendo al premio di produzione corrisposto ai dipendenti ANAS il suo evidente carattere di generalità e di continuità (pur se decurtato in caso di assenza dal lavoro) e pertanto da considerare soggetto alla clausola di rispetto del trattamento economico del personale trasferito sopra ricordata;

che, per quanto riguarda lo stato giuridico, al personale ex ANAS non è stato confermato il ruolo riconosciuto dal codice della strada di espletamento di funzioni di polizia stradale;

che la provincia autonoma di Trento, dopo aver inizialmente accettato che i cantonieri (ed eventualmente altri operai) ex ANAS potessero fruire dell'alloggio nelle cantoniere a titolo di alloggio di servizio, ha poi assunto posizioni diverse e contraddittorie, giungendo prima a predisporre un elenco di case cantoniere classificate come non più funzionali all'attività di gestione stradale (destinandone parte alla vendita, parte all'ente che gestisce l'edilizia pubblica), poi a cambiarlo in parte e, nel recente mese di ottobre, contraddicendo una precedente proposta di contratto, ad inviare al personale ex ANAS, compresi cantonieri, che vi alloggiava, la comunicazione che veniva a cessare l'uso gratuito degli alloggi stessi;

che in tale comunicazione era altresì formulata la proposta di un contratto di locazione ad uso abitativo secondo le norme della legge 9 dicembre 1998, n. 431, fissando l'importo del canone annuo in alcune migliaia di euro, configurando per l'ex dipendente ANAS un netto peggioramento del suo trattamento complessivo, mutando lo stato giuridico e il trattamento economico che egli aveva, in particolare come cantoniere;

che, sempre nel mese di ottobre 2002, senza che sia intervenuta alcuna precedente comunicazione circa disdette o cambiamenti di regime di concessione degli alloggi, la provincia autonoma di Trento incredibilmente richiedeva con la stessa lettera a del personale alloggiato nelle case cantoniere ex ANAS la corresponsione di importi, talora cospicui, di affitto arretrato;

che la scelta di classificare come non più funzionali alcune case cantoniere oppure di mantenerne la qualifica di funzionale appare poco fondata in termini di razionalità strumentale ai fini del servizio e forse più dettata da ragioni diverse, quali la possibilità, alienandole, essendo esse talora in pregiate località turistiche, di ottenerne un buon ricavo finanziario anche a scapito del servizio (una di esse, ad esempio, a Tonadico, è contigua ad un importante magazzino, che si trova così senza sorveglianza, eppure è giudicata non funzionale, come altre nella stessa valle di Primiero, mentre un'altra a Cavalese serve solo di alloggio eppure è giudicata funzionale) oppure quale la pressione di qualche interesse locale ad acquisire, sia pure con procedura d'asta, la proprietà della casa cantoniera;

che, contrariamente a quanto fatto dalla provincia di Trento, la provincia autonoma di Bolzano ha agito correttamente per quanto riguarda sia la corresponsione del premio di produzione sia il rispetto della funzionalità propria delle case cantoniere in uso al momento dell'attribuzione della delega;

che il conferimento della delega non esime il delegante a controllare che l'ente delegato osservi le condizioni alle quali la delega era stata concessa;

che l'inadempienza della provincia autonoma di Trento in merito alla mancata corresponsione del premio di produzione era già stata segnalata dallo scrivente con interrogazione 4-20051 pubblicata il 13 luglio 2000, senza ottenere dal precedente Presidente del Consiglio alcuna risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo attuale abbia controllato le modalità con le quali la provincia autonoma di Trento ha ritenuto di adempiere alle condizioni fissate per il conferimento della delega sopramenzionata sulle strade statali e sul trasferimento del personale e del patrimonio ANAS;

se ritenga che il netto peggioramento delle condizioni economiche e di stato giuridico subite dal personale ex ANAS sia per la mancata corresponsione del premio di produzione sia, nel caso dei cantonieri, per la privazione, almeno per alcuni di essi, di parte delle loro funzioni con conseguente imposizione di un canone di affitto per l'alloggio nella casa cantoniera, anche retroattivamente, con contratto trasferibile, come ogni altro contratto di affitto, all'acquirente della casa cantoniera, possa essere qualificato come «rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento» a suo tempo garantito da Stato e provincia;

se ritenga che, quale ente delegante, lo Stato e per esso il Governo non debbano controllare la razionalità delle decisioni assunte dalla provin-

cia autonoma di Trento di alienare case cantoniere a suo tempo giudicate dallo stato «funzionali»;

se presupposto per la cessione di dette case cantoniere, particolarmente di quelle occupate da cantonieri e associate a magazzini ANAS, non sia stata proprio la loro funzionalità al servizio e se non appaia sospetto che, nel volgere di poco tempo, per alcune di esse si pronunci la non funzionalità;

se, in considerazione delle ripetute inadempienze con la connessa forte demotivazione inflitta al personale ex ANAS colpito e del prevedibile abbassamento del livello di servizio derivante dalla diminuzione o addirittura dall'assenza, come nel caso della valle di Primiero, di personale in grado di essere punto di riferimento per le necessità connesse all'uso e alla manutenzione delle strade statali, il Governo non intenda formalmente richiamare al rispetto degli impegni assunti la provincia autonoma di Trento, fino a configurare l'avvio delle procedure per il ritiro della delega e dei corrispettivi finanziari connessi, compresi gli importi assunti a carico aggiuntivamente dalla stessa, qualora non si ponga rimedio alle inadempienze.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non si ritenga di fornire risposta urgente alla presente interrogazione, dato che le procedure di alienazione di case cantoniere sono già avviate.

(4-03471)

(3 dicembre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto e sulla base degli elementi forniti dalla Provincia Autonoma di Trento) nonché dalla società ANAS S.p.A – Direzione Generale –, si comunica quanto segue.

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, integrato dal decreto legislativo settembre 1997, n. 320, ha disposto il passaggio delle competenze proprie dell'ANAS e del personale addetto rispettivamente alle due Province Autonome di Trento e Bolzano prevedendo, in particolare, per quanto riguarda il personale (articolo 2 del citato decreto legislativo 320/1977), che detto trasferimento avvenisse «nel rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento secondo le modalità stabilite dalla rispettiva normativa provinciale».

La Provincia di Trento, in sede di attuazione della legge provinciale 23 febbraio 1988, n. 3, ha disposto, con decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 12-84/Leg. in data 8 giugno 1988 (articolo 3, comma 2), di non includere in detta normativa, per la determinazione del trattamento economico da riconoscere in sede provinciale, il premio di produzione già in godimento presso l'ANAS.

Detto premio non rientra nell'ambito di tutela del divieto di *reformatio in pejus*; infatti tale principio protegge solo gli emolumenti corrisposti in via fissa e continuativa e come tali oggetto di ragionevole affidamento da parte del lavoratore, e non quelli corrisposti in via variabile e comun-

que strettamente aderenti alla realtà aziendale di provenienza del lavoratore.

D'altra parte – argomenta la Provincia – con la istituzione, in seguito ad un accordo sottoscritto nel 2001, di un premio di produzione alla viabilità, anche il personale transitato, purché addetto alla manutenzione stradale, risulta beneficiario di un emolumento analogo a quello percepito dall'ANAS.

Per quanto concerne le case cantoniere, esse sono state trasferite, quali beni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, in proprietà alle Province territorialmente competenti. La Provincia di Trento, acquisiti detti immobili, ha proceduto ad analizzarli e, laddove ne ha riscontrato o lo stato di abbandono o la carenza assoluta di autorimesse, depositi e magazzini, a classificarli non strumentali all'esercizio delle funzioni da esercitare ed a trasferirli al proprio servizio Patrimonio e Demanio.

In seguito a detta ultima classificazione si è concretizzata, per alcuni dipendenti ex ANAS, la revoca della concessione di uso gratuito delle case cantoniere.

Anche in questi casi non si è leso il principio del rispetto dello stato giuridico ed economico in godimento, in quanto tale beneficio non è da considerarsi un emolumento di carattere economico né può assumere i caratteri della stabilità e della continuità, essendo legato alla sede e alle vicende di servizio del dipendente.

Per le case cantoniere, invece, dichiarate strumentali all'esercizio di funzione di manutenzione delle strade, il Servizio Gestione Strade, che ne ha la cura, ha in corso di perfezionamento alcuni contratti integrativi di custodia a titolo gratuito per il personale resosi disponibile allo svolgimento delle suindicate mansioni.

Per quanto riguarda, infine, il mancato riconoscimento al personale transitato del ruolo riconosciuto dal Codice della Strada di espletamento delle funzioni di polizia stradale, occorre precisare che la Provincia autonoma di Trento, nell'ambito della sua competenza primaria in materia di organizzazione del personale, ha approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 20 marzo 1996, n. 5-34/Leg. il regolamento e servizio di manutenzione delle strade provinciali e del personale addetto, che attribuisce la funzione di contestare le contravvenzioni alle norme in materia di circolazione stradale e di tutela delle strade soltanto al responsabile di settore e non al cantoniere o al capo squadra, ai quali, di conseguenza, non è più stata rilasciata la tessera di polizia stradale in conformità al regolamento tuttora in vigore.

Il Ministro per gli affari regionali

LA LOGGIA

(24 marzo 2004)

LAURO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

la storia delle fidejussioni false presentate da alcune società di calcio non è né nuova, né originale: infatti nel luglio 1998 l'Ischia Calcio, militante nel campionato nazionale di C1 – vittima di una truffa, come da processo penale in corso presso il Tribunale di Roma – presentò una fidejussione emessa dal Banco di Roma, poi risultata falsa;

nel giro di 24 ore l'Ischia Calcio venne deferita e depennata dagli organici della FIGC, con conseguente rifiuto ad iscriverla nel campionato dilettanti, e venne sostituita in C1 dalla squadra del Palermo;

a causa di questi provvedimenti draconiani l'Ischia Calcio spa fallì, con grave pregiudizio economico e sportivo per tutta la comunità;

atteso che per analogo «reato» – peraltro non ancora sanzionato come truffa a carico – nei confronti di altre squadre, la FIGC qualche giorno fa ha usato un metodo operativo ben diverso da quello utilizzato nei confronti dell'Ischia Calcio nel luglio del 1998;

rilevato lo stridente contrasto dei comportamenti tenuti dalla FIGC nei confronti dell'Ischia Calcio nel 1998 e, oggi, nei confronti di altre squadre;

atteso inoltre che, *prima facie*, esiste una stridente disparità di trattamento operato dalla giustizia sportiva nei confronti dell'Ischia Calcio e delle società oggi coinvolte in uno stesso reato,

si chiede di sapere se quanto sopra esposto risulti conforme a verità, ed in tal caso se le sanzioni previste per la presentazione di false fidejussioni siano state modificate rispetto a quelle comminate, in tutta fretta, all'Ischia calcio nel 1998 e, qualora le stesse sanzioni non siano state modificate:

perché si verifichino tali diversità temporali nel trattamento sanzionatorio, tenendo presente che l'Ischia Calcio venne depennata dagli organici della FIGC in 24 ore, mentre nulla è accaduto per altre squadre;

perché l'Ischia Calcio venne depennata dagli organici e inibita ad iscriversi anche ad un campionato dilettanti – decisione avverso la quale pendono ricorsi ai TAR del Lazio e della Campania – mentre oggi si realizzano altre soluzioni;

quali azioni riparatorie il Ministro in indirizzo intenda adottare in autotutela per sanare la grave ingiustizia patita dagli sportivi dell'isola d'Ischia, stante l'attuale comportamento della FIGC nei confronti di altre squadre.

(4-05235)

(23 settembre 2003)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare avente ad oggetto le vicende relative alla Società Ischia Isolaverde, si rappresenta quanto segue.

La Federazione Italiana Gioco Calcio premette che i provvedimenti che hanno determinato l'estromissione di tale società dal Campionato di

serie C/1 nella stagione sportiva 1998/1999 non possono essere, per tipologia e sviluppo delle indagini, equiparati a quelli che hanno portato il Consiglio Federale a deliberare una riapertura dei termini per altre squadre.

La stessa Federazione riferisce che la società in questione non è stata ammessa, con provvedimento del Consiglio Federale del 30 luglio 1998, al suddetto Campionato per inadempienze economico-finanziarie rilevate dalla Lega Professionisti Serie C e dalla CO.VI.SO.C.. Successivamente, in data 16 settembre 1998, la Commissione Disciplinare della Lega Professionisti serie C, attivatasi a seguito del deferimento della Procura Federale, ha accertato l'illecito amministrativo.

La F.I.G.C. precisa che il reato commesso dalla predetta società riguarda la produzione di tre fideiussioni, utili ai fini dell'ammissione al campionato, poi disconosciute dall'istituto bancario che, apparentemente, risultava averle rilasciate ed il procedimento è stato concluso dalla Commissione Disciplinare con il riconoscimento della responsabilità del Presidente della società ischitana, il quale è risultato coinvolto direttamente nell'illecito.

La F.I.G.C. rende noto che la società in questione è stata sanzionata in base alle disposizioni regolamentari, con punti di penalizzazione; inoltre, la stessa precisa che la dichiarazione di fallimento è intervenuta il 10 marzo 1999 e la revoca dell'affiliazione è avvenuta in data 30 aprile 1999, a distanza di nove mesi dal provvedimento di ammissione al campionato regionale campano.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
PESCANTE

(18 marzo 2004)

MONTI, BOLDI. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso che:

il 17 febbraio del corrente anno il giudice per le indagini preliminari di Tortona ha inoltrato al Comune di Sale un provvedimento di assunzione di oneri in relazione alla custodia cautelare in comunità di una cittadina di nazionalità tunisina, senza fissa dimora e con permesso di soggiorno scaduto del 26 febbraio del 2002 – agli arresti presso il carcere di Firenze per spaccio e detenzione di stupefacenti;

il G.I.P., senza indicare la normativa di riferimento, ha richiamato un dovere socio assistenziale dello Stato Italiano in quanto il provvedimento di scarcerazione e i conseguenti arresti domiciliari in comunità sono conseguenza dello stato di gravidanza al quarto mese della detenuta;

il Comune di Sale, in provincia di Alessandria, è stato individuato dal Giudice quale Ente amministrativo sul quale far ricadere la spesa del ricovero, per l'ammontare di euro 50,00 al giorno, in quanto Comune di ultima residenza accertato;

il Comune di Sale aveva già avviato le pratiche di irreperibilità della cittadina tunisina segnalando l'evento alla questura, nel luglio dello scorso anno;

l'irreperibilità era stata rilevata contestualmente alla scarcerazione del soggetto dalla Casa di detenzione di Alessandria e quindi dalla perdita delle sue tracce con permesso di soggiorno scaduto,

si chiede di sapere se sia necessario, nel caso in questione, di riportare alla Prefettura competente la decisione di sollevare il Comune di Sale dal sostenere le spese di mantenimento di un cittadino straniero privo di requisiti di legge previsti dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000 n. 328 nonché delle caratteristiche indicate dall'articolo 41 del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 per fruire di servizi sociali da parte dello Stato Italiano.

(4-03981)

(26 febbraio 2003)

Risposta. – L'atto di sindacato ispettivo in questione riguarda un provvedimento di assunzione degli oneri per la custodia cautelare in comunità di una cittadina tunisina, disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Tortona nei confronti del Comune di Sale (Alessandria), ove all'epoca l'interessata formalmente risiedeva.

Al riguardo, il Giudice per le indagini preliminari di Tortona, interessato dalla Prefettura di Alessandria, ha confermato che la gestione socio-assistenziale richiesta, alla luce del combinato disposto degli articoli 13, 16, 22 e 45 della legge regionale 62/95 potrebbe essere posta a carico del Comune del luogo ove l'interessato risieda o abbia il suo domicilio.

In tal senso, infatti, sembrerebbe disporre l'articolo 13 secondo il quale «i Comuni... gestiscono le attività socio-assistenziali» secondo le modalità (associate e individuali) indicate nella legge. Il successivo art. 45 stabilisce poi che il Comune debba sostenere l'onere di spesa e ciò ancorché la persona bisognosa debba essere ospitata in una comunità che non si trova nel territorio di sua competenza.

Lo stesso Giudice ha precisato inoltre che una persona in condizioni di gravidanza debba rientrare tra i soggetti tutelati dalla legge e che, in particolare, la cittadina tunisina in questione, al momento dell'arresto, risultava, come già detto, formalmente residente a Sale, benchè non avesse fissa dimora e che l'onere è stato sostenuto per la durata di un mese.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(23 marzo 2004)

PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'articolo 17 della legge n. 108 del 1996 prevede la riabilitazione dei protestati, in presenza di un solo titolo protestato, della dichia-

razione liberatoria del terzo creditore e del possesso del titolo da parte del protestato;

che sono innumerevoli i casi in cui le vittime dell'usura, proprio in quanto tali, sono pluriprotestati e non possono quindi chiedere la riabilitazione;

che ciò è veramente anacronistico soprattutto per quelle vittime che, pur avendo ottenuto il mutuo previsto dall'articolo 14 della legge n. 108, non possono accedere al sistema creditizio legale;

che sono frequentissimi i casi di vittime dell'usura e dell'estorsione che, mentre attendono che arrivino a definizione gli *iter* burocratici delle domande di mutuo e/o elargizione e dei procedimenti penali da loro stessi provocati, sono oggetto di procedure esecutive e concorsuali, che arrivano fino alla dichiarazione di fallimento,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia giunto finalmente il momento di mettere in atto tutte le forme di tutela delle vittime, tra cui quella di procrastinare *sine die* la sospensione dei termini prevista dall'articolo 20 della legge n. 44 del 1999, e comunque fino alla conclusione delle indagini penali e alla concessione dei mutui e/o delle elargizioni.

(4-00118)

(4 luglio 2001)

RISPOSTA. – Rispondendo all'interrogazione parlamentare presentata, si comunica che le disposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, hanno portato elementi innovativi nella normativa sull'usura.

Esse prevedono, infatti, che il debitore protestato, che ha adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e che non ha subito ulteriori protesti, ha il diritto di ottenere, dopo un anno, la riabilitazione.

Non sono previste particolari formalità per la presentazione dell'istanza di riabilitazione, né devono essere esibiti documenti giustificativi purché nell'anno il debitore non sia incorso in altro protesto.

Tale limite rappresenta una scelta legislativa di contemperamento tra l'esigenza di tutela del debitore e quella di certezza dei rapporti di credito.

Per effetto della riabilitazione (il cui «decreto» è attribuito alla competenza del Presidente del Tribunale) il protesto si considera come mai avvenuto, con effetti favorevoli al debitore, di fronte ad un'eventuale «azione di regresso».

La successiva legge n. 235 del 2000, che ha introdotto nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, non ha inciso sul vigore della norma. Essa infatti definisce il «diritto» alla cancellazione, la ricorribilità nei confronti del «silenzio» della Camera di Commercio ed altri aspetti tecnico-procedurali ma non prevede alcuna norma abrogativa dell'articolo 17 della citata legge 108/1996.

Il legislatore ha quindi inteso conservare la speciale forma di riabilitazione prevista dal predetto articolo che, allo stato, può risultare, nei casi meritevoli, funzionale e spedita.

Il contemperamento tra l'esigenza di tutelare l'usurato e la certezza delle situazioni giuridiche che potrebbero risultare compromesse è da ravvisare nelle disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

Tale articolo, infatti, disciplina le categorie tutelate (le vittime di estorsione e quelle di usura) con riferimento all'oggetto della sospensione dei termini (ratei dei mutui, atti con efficacia esecutiva, adempimenti fiscali, termini di prescrizione. esecuzioni mobiliari ed immobiliari) ed al relativo procedimento.

Il comma 7 di tale articolo subordina la determinazione della sospensione dei termini al parere favorevole del Prefetto competente, per territorio, sentito il Presidente del Tribunale.

Tale previsione tende a porre un freno ai numerosi casi di domande di accesso al Fondo di solidarietà presentate in base alla precedente normativa (legge n. 468 del 1993) e motivate dalla sola aspettativa di poter fruire della sospensione dei termini.

La sospensione dei termini è prevista per un arco temporale di 300 giorni che decorrono dal giorno in cui il termine viene a scadere o l'atto diviene esecutivo. Tale termine è utile per la definizione dell'istanza di concessione del mutuo da parte del Comitato del Fondo di solidarietà, adito ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996; appare, infatti, sufficiente per deliberare la concessione del mutuo o il rigetto della relativa istanza.

Situazioni limite, quali quelle segnalate dall'onorevole interrogante, potrebbero scaturire non da carenze legislative, quanto da fattori diversi, quali ad esempio i tempi eccessivamente prolungati per la definizione dei procedimenti penali per l'usura.

È allo studio un progetto di riforma delle procedure concorsuali nel cui ambito potranno essere valutati gli spazi di intervento per giungere all'eliminazione di quelle forme sanzionatorie di incapacità, accessorie alla declaratoria di fallimento che, intervenendo nel procedimento di accesso al fondo, determina nell'interessato la perdita della legittimità al sostegno, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 108 del 1996.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
MANTOVANO

(23 marzo 2004)

ROLLANDIN. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive e delle comunicazioni.* – Premesso che:

Innocenzo Manzetti di Aosta (1826-1877) ideò un apparecchio telefonico già nel 1849, lo perfezionò negli anni successivi e lo presentò alla stampa internazionale nell'estate del 1865;

fu allora che la stampa di tutto il mondo potè descrivere la possibilità di trasmettere la voce a distanza per mezzo dell'elettricità. Ne parlarono numerosi giornali italiani, americani, francesi;

mesi dopo, l'allora sconosciuto Meucci, dopo aver appreso tale notizia, scrisse ad un giornale newyorkese: «...Io non posso negare al signor Manzetti la sua invenzione (...)»; con l'apparecchio di Manzetti, infatti, si parlava già liberamente in una cornetta, ma i brevetti costavano troppo e fu così che il «telegrafo vocale» non venne brevettato;

lo scozzese emigrato in America Alexander Graham Bell brevettò nel 1876 un telefono molto simile a quello di Manzetti, il quale, di fronte alla notizia di tale brevetto, affermò che negli anni '60 un certo professor Bell gli aveva reso visita al laboratorio e, lasciandogli il suo biglietto da visita, si era dimostrato particolarmente interessato al suo telefono;

è notorio che il padre di Alexander Graham Bell, in quegli anni, per motivi professionali, girò il continente europeo;

un articolo del giornale «Feuille d'Aoste» del 22 agosto 1865 annuncia la presenza in Aosta di alcuni meccanici inglesi intenzionati a carpire il segreto di Manzetti per poterlo applicare ai telegrafi privati, l'uso dei quali era molto diffuso in Inghilterra. A Londra esistevano alberghi dove il servizio era diretto per mezzo del telegrafo;

recentemente, nuovi documenti hanno svelato che nel 1880 una potente società telefonica americana defraudò gli eredi Manzetti di tutti i loro diritti, che vennero poi sfruttati in America per contrastare Bell, con un atto notarile del 7 febbraio 1880 stipulato appunto tra gli eredi di Manzetti e due americani i quali, sotto false promesse di pagamento di ingenti somme, defraudarono, di fatto, la famiglia dell'inventore, portando con sé negli Stati Uniti disegni, prototipi, articoli e trattati scientifici dell'inventore valdostano;

uno dei due stranieri, tale Horace H. Eldred (direttore dei telegrafi a New York), era intenzionato ad ostacolare Bell grazie anche all'appoggio di una ricca compagnia americana (la Columbia Telephone Manufactoring Company); egli non riuscì nel suo intento, ma fu in grado di brevettare una miglioria del telefono (1883) e, grazie al furto e lo spionaggio industriale ai danni del Manzetti, riuscì a commercializzare negli USA il «telefono Eldred», considerato il migliore in assoluto;

nel 1885 un procuratore dell'Ufficio brevetti di Washington, August Mathias Tanner, scrisse ad Aosta chiedendo agli amici di Manzetti alcuni articoli dei giornali del 1865. Il materiale gli sarebbe dovuto servire per far riconoscere negli Stati Uniti Manzetti come «the true inventor of the speaking telephone»; nulla si seppe del risultato di questo tentativo; probabilmente la Corte Suprema degli Stati Uniti non intese pronunciarsi contro il colosso Bell, diventato un enorme potentato economico-finanziario;

il telefono Manzetti venne concretamente realizzato e utilizzato anche nel nostro paese, fin dal 1884. Lo «Stabilimento Meccanico di Applicazioni Elettriche» di Torino commercializzò un telefono costruito sulla scorta dei progetti di Manzetti; questo modello, che ricevette numerosi premi alle esposizioni internazionali, era utilizzato a Ferrara (160 abbonati), Pavia, Alessandria, Torino – lo stesso Municipio della città lo utilizzò nei servizi dei pompieri e della polizia in 80 stazioni – ed inoltre a Collegno e Fossano;

Manzetti ottenne il riconoscimento, tra gli altri, di Emile Quétand (avvocato della Corte Imperiale parigina), di Ministri italiani come Matteucci e Genala o di padre Denza, primo direttore della Specola Vaticana. «La civiltà cattolica» del 1889 a pag. 214 scriveva: «Al presente il nome del Manzetti è dimenticato e quello del Meucci viene esaltato dalla stampa liberale, perché egli è stato compagno, amico, ospite di Garibaldi. Noi ci rallegriamo della sentenza che toglie al Bell un vanto immeritato e ripetiamo con onore il nome d'Innocenzo Manzetti»,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere affinché venga riconosciuto a Innocenzo Manzetti il ruolo prioritario che ebbe nella scoperta del telefono;

se non intendano organizzare convegni ed iniziative culturali divulgative di una parte della storia d'Italia rimasta per tanti anni sconosciuta alla maggioranza dei cittadini italiani rivalutando l'operato del Manzetti anche per gli eredi dello stesso ancora in vita.

(4-02762)

(25 luglio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri formalizzato in data 5 marzo 2004, si fa presente che dalle ricerche effettuate in merito a quanto rappresentato è emerso quanto segue.

La questione proposta non è nuova e già la Commissione Reale, istituita nel 1910, così si era espressa a proposito di Manzetti: «.... Innocenzo Manzetti di Aosta aveva immaginato qualcosa di simile (a un telefono) senonchè non rimase traccia del principio su cui si fondasse ...», mentre, a proposito di Antonio Meucci, la medesima Commissione concludeva «si può affermare che il vero inventore del telefono fu, fin dal 1849, il fiorentino Antonio Meucci, allora dimorante in Avana».

D'altra parte è vero che il Manzetti ideò un «telegrafo parlante», che venne provato con successo ad Aosta, ma non brevettò la sua invenzione, della quale peraltro non sono state rinvenute testimonianze scritte.

Dalla documentazione esaminata e, in particolare dal testo di Basilio Catania dal titolo «Antonio Meucci, l'inventore ed il suo tempo» si evince che dopo il 1866 non si è parlato più, nella stampa, del telegrafo parlante di Manzetti, nè di una sua applicazione pratica, il che lascia supporre che il progetto sia stato abbandonato.

Del resto non esiste una descrizione tecnica originale del telefono di Innocenzo Manzetti ma soltanto una breve descrizione – fatta da un amico, il dottor. Pierre Dupont – dalle quali si può dedurre che, dal punto di vista tecnico, il mezzo trasmissivo attuato dal Manzetti era molto simile a quello sviluppato molti anni prima dal tedesco Philip Reis.

Si trattava, in sostanza, di un trasmettitore a interruzione di corrente e di un ricevitore a magnetostrizione, quest'ultimo realizzato con un ferro da calza sul quale era stata avvolta una bobina di filo elettrico.

In proposito è bene evidenziare che tale telefono poteva trasmettere per stessa ammissione degli inventori suoni semplici ma non le parole, ed, in sostanza, riprendeva l'idea di base del telegrafo Morse.

La prima realizzazione del telefono di Manzetti risale al 1864 ed il fratello Anania riferì che l'ispirazione venne ad Innocenzo dal ricordo dei loro giochi con il *chapeau à gibus* (cappello a cilindro, a molla, che si può appiattire per metterlo sotto il braccio) che, da bambini, adoperavano come altoparlante per spaventare i coetanei parlando da un'altra stanza dentro a un altro cappello, collegato al primo con il solito sistema del filo teso: la frase di cui è cenno nell'interrogazione in esame, «ideò un apparecchio telefonico già nel 1849», non trova altro riscontro che nel «gioco» suddetto.

Nel 1883 uno dei più famosi esperti tecnici dell'epoca, il conte Théodose Du Moncel – che aveva analizzato a fondo la scoperta di Manzetti – concludeva dicendo che il sistema utilizzato era simile a quello di Reis.

Quanto alla frase attribuita ad Antonio Meucci e riportata nell'atto ispettivo cui si risponde si significa che tale affermazione, riportata in una lettera di Meucci stesso al Commercio di Genova del 13 ottobre 1865, in cui l'inventore rivendicava la priorità del proprio esperimento effettuato nel 1849 all'Avana, è, per esteso, la seguente: «Io non pretendo negare al signor Manzetti la sua invenzione, ma soltanto voglio fare osservare che possano trovarsi due pensieri che abbiano la stessa scoperta e che unendo le due idee si potrebbe più facilmente arrivare alla certezza di una cosa così importante. Se per caso vi trovaste col detto signor Manzetti o con un qualunque suo amico vi prego di comunicargli quanto vi ho detto e ve ne anticipo i miei ringraziamenti».

Si ritiene, inoltre, utile precisare che il telefono di Meucci, come anche quello del Bellera, era di tipo elettromagnetico, cioè basato su un principio completamente diverso da quello utilizzato da Manzetti, Reis e Bourseul e, pertanto, in grado di riprodurre il parlato.

In merito alla vicenda riguardante Horace H. Eldred si fa presente che lo stesso non inventò alcun telefono, ma fondò a New York, nel 1880, una società – la United States Telephone Manufacturing Company – che sfruttava le invenzioni dell'americano James Mc Donough, e non utilizzò le informazioni raccolte ad Aosta in merito al telefono di Manzetti, perchè basato sul principio, ormai superato, del telefono di Reis.

Si ritiene, pertanto, che Innocenzo Manzetti debba essere ricordato come un cittadino esemplare e di molteplici virtù, come un inventore fecondo e creativo che ha fornito un apporto, che merita di essere riconosciuto, nel percorso che ha portato alla invenzione del telefono.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(19 marzo 2004)

ULIVI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per le politiche comunitarie*. - Premesso che:

come chiarito dalla circolare ministeriale n. 217 del 30 novembre 2000, gli acquisti effettuati dalle organizzazioni di volontariato sono normalmente soggetti ad IVA, mentre l'articolo 96 della legge n. 342 del 2000, recante «Misure in materia fiscale», prevede l'erogazione di contributi a favore delle associazioni di volontariato utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale;

l'obbligo del pagamento dell'IVA deriva da una norma comunitaria, precisamente l'articolo 13 della Direttiva CEE n. 388/77 del 17 maggio 1997, che appare equa per gli altri Stati membri, all'interno dei quali i mezzi di soccorso sono organizzati dagli enti pubblici o da società private, mentre nel nostro Paese la gestione del servizio è legata prevalentemente ad azioni di volontariato;

il decreto che stanzia i contributi dovuti alle associazioni di volontariato, quale «riparazione» per le spese sostenute negli anni 2000 e 2001 per l'acquisto di ambulanze e beni connessi con l'assistenza sociale, è arrivato con grande ritardo e concede tempi assai ristretti per la presentazione delle domande,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di assumere iniziative volte a riadeguare l'IVA dall'attuale 20 per cento ad un 4 per cento, a favore delle associazioni che svolgono attività socio-assistenziali senza fini di lucro.

(4-05008)

(17 luglio 2003)

RISPOSTA. – L'onorevole interrogante chiede di valutare l'opportunità di ridurre dal 20 al 4 per cento l'aliquota IVA sugli acquisti operati dalle associazioni che svolgono attività socio-assistenziali senza fini di lucro.

L'articolo 13 della VI Direttiva CEE (n. 77/388 del 17 maggio 1977) reca un elenco tassativo delle operazioni che gli Stati membri possono esentare dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Tale elenco fa riferimento unicamente a prestazioni di servizi e cessioni di beni (operazioni attive) rese, fra gli altri, da organismi quali quelli in questione.

La stessa Direttiva consente, poi, agli Stati membri di mantenere le aliquote inferiori al 5 per cento per le sole cessioni di beni e prestazioni di servizi elencati nell'allegato H della direttiva purché le stesse alla data del 1º gennaio 1991 fossero già assoggettate ad aliquota ridotta.

Pertanto, la riduzione generalizzata dell'aliquota IVA relativa agli acquisti effettuati dagli organismi di cui trattasi si porrebbe in evidente contrasto con le norme comunitarie e provocherebbe il deferimento dell'Amministrazione italiana al giudizio della Corte di Giustizia della Comunità europea, ai sensi degli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo.

Considerata l'impossibilità per gli Stati membri di introdurre agevolazioni fiscali a favore degli acquisti effettuati dai soggetti di cui trattasi,

la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha previsto l'erogazione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato e delle altre ONLUS per l'acquisto di autoambulanze e di altri beni strumentali utilizzati nell'ambito dell'attività di utilità sociale svolta dalle medesime organizzazioni.

In tal senso, l'articolo 20 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha apportato modifiche alla legge n. 342 del 2000 e, proprio al fine di agevolare l'erogazione di detti contributi, ha previsto la possibilità di conseguire «il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore», con evidenti effetti favorevoli nell'ambito del sistema associativo del volontariato.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
MOLGORA

(26 marzo 2004)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

diversi interventi legislativi hanno interessato il problema della terza età (la figura dell'anziano nella Costituzione – art. 31 – ; legge-quadro per il riconoscimento giuridico della persona anziana) e che essi derivano dal crescente peso demografico rappresentato dagli anziani nella nostra società e soprattutto dal valore e dalla funzione dell'anziano come punto di riferimento della memoria e dell'identità della nostra comunità nazionale;

in particolare, per andare incontro al disagio sociale ed economico in cui versano tantissimi anziani che fruiscono delle pensioni minime, il 28 dicembre 2001 è stata approvata la legge finanziaria per il 2002, con l'aumento delle pensioni minime a 516 euro che ha riguardato circa 1.800.000 pensionati; la crescente attenzione del mondo politico e dei Governi nei confronti della figura dell'anziano dimostra che il livello di civiltà di una nazione non può non essere misurato dal rispetto e dalla effettiva tutela che la società nel suo complesso riesce ad esprimere nei confronti dei propri anziani;

nonostante l'attenzione e le varie iniziative intraprese da questo Governo per affrontare le già citate questioni legate alla terza età, rimangono purtroppo ancora sul tappeto un certo disagio sociale e delle vere e proprie difficoltà economiche nelle quali versano ancora tantissimi anziani, soprattutto quelli che beneficiano dell'assegno sociale, i quali, pressoché emarginati dalla nostra società sempre più distratta rispetto ai veri valori della vita e spesso dimenticati addirittura dalle proprie famiglie, rimangono legati nella loro solitudine alla realtà degli avvenimenti solo attraverso la televisione, che rimane l'ultimo, flebile, legame con la società e con il mondo esterno;

molto opportunamente il neo – coordinatore nazionale di uno dei partiti della maggioranza governativa ha lanciato una interessantissima

campagna di sostegno agli anziani in città, «Accendi il divertimento. Non spegnere il cuore», che dimostra ulteriormente l'interesse che bisogna dare alla terza età con l'intento soprattutto di vincere la solitudine, che spicca fra gli altri e numerosi fattori di difficoltà e di disagio;

il disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo in discussione in Parlamento è orientato all'incremento dell'attenzione della televisione pubblica nei confronti degli utenti, al miglioramento dei servizi ed alla razionalizzazione della spesa, volti al miglioramento della funzione sociale del servizio pubblico,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno che i cittadini che godono del trattamento pensionistico minimo e le famiglie con reddito alla soglia della povertà siano esonerati dal pagamento del canone Rai, precisando che il risanamento dei bilanci della televisione pubblica non verrebbe attentato da questa iniziativa, stante il *deficit* accumulato in questi anni in altri capitoli di spesa.

(4-05161)

(18 settembre 2003)

Risposta. – Al riguardo occorre rammentare che, come confermato anche recentemente (sentenza n. 284/2002) dalla Corte costituzionale, il canone di abbonamento alle radiodiffusioni è una imposta dovuta per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, come stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dei segnali captati.

Tale normativa non prevede, allo stato attuale, esoneri o riduzioni correlate al livello del reddito degli abbonati.

Eventuali modifiche in tal senso, ove oggetto di formale proposta, potranno essere esaminate da parte del Parlamento allo scopo di addivenire alla soluzione ritenuta più opportuna.

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri

(19 marzo 2004)